Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — Roma — Sabato 5 Dicembre — Numero 288

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **508** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881 n. 133;

Veduto il regolamento approvato nel Nostro decreto 16 giugno 1881 n. 253;

Veduti i Nostri decreti 14 marzo 1882 n. 862; 2 luglio 1885 n. 3245; 1° ottobre 1885 n. 3385; 10 dicembre 1894 n. 535; 9 maggio 1895 n. 324; 4 agosto 1895, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 9 settembre 1895 n. 212; 19 settembre 1895 n. 610;

Veduti gli allegati *I. O. P.* alla legge 22 luglio 1894 n. 339;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduto il regolamento approvato col Nostro decreto 28 aprile 1895 n. 321;

Veduto l'allegato *P.* alla legge 8 agosto 1895 n. 486;

Sentita la Corte dei conti, per quanto concerne i biglietti di Stato;

Sentita la Commissione permanente per la vigilanza nella circolazione e negli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sul servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di banca.

Art. 2.

I regolamenti approvati coi Nostri citati decreti del 16 giugno 1881 n. 253 e 28 aprile 1895 n. 321 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1896.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

REGOLAMENTO per i biglietti di Stato e di Banca

PARTE I.

BIGLIETTI E BUONI DI CASSA A DEBITO DELLO STATO

TITOLO I.

Fabbricazione

Art. 1.

La creazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

I biglietti e i buoni di cassa, da servire per i bisogni di scorta, sono ordinati con decreto del Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 3.

La fabbricazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è affidata all'officina governativa delle carte-valori.

Art. 4.

La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa è data in appalto alle cartiere italiane, con regolare contratto stipulato fra il direttore della officina governativa delle carte-valori per parte dello Stato, e le ditte rappresentanti le cartiere medesime.

Art. 5.

I punzoni per la filigrana della carta sono forniti dalla detta officina. I punzoni stessi e le forme filigranate sono custoditi presso le cartiere dai controllori del Tesoro che vi sono addetti, se debbano servire per le lavorazioni in corso o da eseguirsi prossimamente. Altrimenti, debbano essere restituiti alla officina governativa delle carte valori.

Art. 6.

I controllori del Tesoro, in concorso col personale d'assistenza destinato dal direttore dell'officina delle carte-valori, esercitano una costante sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d'oneri, e in conformità delle disposizioni regolamentari e di ogni altra prescrizione od istruzione emanata e da emanarsi dal Ministero del tesoro.

Essi tengono in consegna la carta prodotta dalle cartiere; ne curano la spedizione, secondo le richieste, all'officina governativa delle carte-valori; custodiscono i fogli mal riusciti e quelli di scarto restituiti dalla detta officina, e, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, e coll'assistenza di un ispettore dell'ufficio centrale d'ispezione o di delegati speciali, procedono alla distruzione dei fogli medesimi secondo le rispettive istruzioni.

Art. 7.

I distintivi e i segni speciali dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa sono approvati con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da inserirsi nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno, sotto l'osservanza dell'art. 27 della legge 8 agosto 1895 n. 486.

Art. 8.

L'officina delle carte-valori tiene una gestione separata, dipendente dalla Direzione generale del Tesoro, per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa.

Con servizio speciale di controllo presso la medesima officina, è tenuto conto del movimento della carta per la fabbricazione dei biglietti e dei buoni, e sono seguite le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei biglietti o dei buoni medesimi.

La Corte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull'officina e sul controllo.

Art. 9.

I biglietti e i buoni fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti o buoni, quanti vengono indicati nei decreti reali di creazione, e in quelli ministeriali di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun biglietto o buono è contrassegnato da un numero d'ordine progressivo per ogni serie. Devono essere raccolti in mazzette di cento biglietti o buoni uniti insieme con legatura nell'apposito margine.

Art. 10.

La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti e dei buoni sono distrutte, previa autorizzazione ministeriale, e dopo verificazione con intervento del direttore dell'officina, del controllore, del delegato della Corte dei conti e di un funzionario dell'ufficio centrale d'ispezione.

TITOLO II.

Cassa speciale

Art. 11.

Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del Tesoro, concentra il servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei buoni di cassa.

Essa custodisce i biglietti e i buoni di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall'officina delle carte-valori, e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione di essi.

La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

Art. 12.

Il servizio della cassa speciale è affidato ad un cassiere, col controllo di un delegato del Tesoro.

Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere rende il conto giudiziale.

Art. 13.

Le operazioni della cassa speciale sono sorvegliate dalla Corte dei conti per mezzo di apposito ufficio di delegazione.

Art. 14.

Il cassiere, il delegato-controllore, il vice delegato-controllore e i ragionieri addetti alla cassa speciale debbono, a garanzia della rispettiva gestione, prestare rispettivamente una cauzione non inferiore alla somma capitale di lire 50,000, lire 12,000, lire 8,000 e lire 4,000.

La cauzione è prestata in conformità alle disposizioni stabilite dal primo comma dell'articolo 231 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Per le formalità e i procedimenti riguardanti la prestazione, la revisione e l'approvazione delle cauzioni sono applicabili ai funzionari della cassa speciale le stesse disposizioni che si riferiscono al personale di gestione e di controllo e a quello delle delegazioni dipendenti dal Ministero del tesoro.

Art. 16.

Con decreto ministeriale è stabilito un assegno al cassiere pel pagamento del personale privato, per le spese d'ufficio e per il servizio di cassa.

Art. 17.

La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato e i buoni di cassa, deve essere chiusa con tre serrature a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute dal cassiere, una dal delegato-controllore e la terza dal delegato della Corte dei conti.

Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l'intervento dei detentori delle tre chiavi.

Art. 18.

La delegazione del Tesoro sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa speciale.

Disimpegna anche il servizio dei biglietti e buoni danneggiati o sospetti di falsità che ad essa pervengono, e che deve presentare alla Commissione tecnica.

Art. 19.

La delegazione della Corte dei conti esercita il proprio sindacato invigilando a che le emissioni ed il cambio dei biglietti siano conformi alle disposizioni di legge. Si accerta della regolarità delle operazioni di cassa e della esistenza dei fondi.

La detta delegazione dipende esclusivamente dalla Corte dei conti, alla quale riferisce intorno all'andamento del servizio.

TITOLO III.

Commissione tecnica.

—

Art. 20.

È demandato ad una Commissione tecnica, istituita presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, l'esame dei biglietti e dei buoni di cassa circolanti per conto dello Stato:

a) logori, danneggiati e proposti per il cambio, od altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;

b) sospetti di falsità o di falsificazione.

Art. 21.

La Commissione è composta di un presidente, di un vice-presidente e di otto Commissari, alle cui nomine è provveduto con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 22.

I Commissari rimangono in carica per un biennio, scaduto il quale possono essere confermati.

TITOLO IV.

Movimento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa

—

§ 1. — *Biglietti e buoni di nuova fabbricazione*

—

Art. 23.

I biglietti e i buoni di cassa fabbricati dall'officina delle carte-valori sono da questa spediti alla cassa speciale per serie intiere, formate in mazzetto come è detto all'articolo 9.

Ai biglietti del taglio da lire 25 sono lasciate annesse le rispettive matrici, prescritte dal regio decreto 9 maggio 1895 n. 324. Queste matrici, dopo staccati i biglietti con le forbici in modo che i tagli risultino, possibilmente, uno diverso dall'altro, rimangono in custodia del cassiere speciale.

La spedizione dei biglietti e buoni dall'officina alla cassa speciale si effettua non casse solide chiuse a chiave e suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno del magazzino centrale dell'officina e l'altro del controllo, e scortate da forza armata.

Della spedizione è dato preavviso alla Direzione generale del tesoro, la quale ne informa la delegazione del Tesoro presso la cassa speciale.

Art. 24.

L'officina delle carte-valori emette una bolletta a matrice e contromatrice dei biglietti e buoni che spedisce, firmata dal magazziniere dell'officina, dal capo dell'ufficio del controllo e vistata dal delegato della Corte dei conti.

La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti e buoni.

La bolletta è consegnata all'impiegato del controllo che accompagna i biglietti alla cassa speciale, la contro-matrice è trasmessa alla Direzione generale del tesoro.

Art. 25.

La contazione dei biglietti è fatta dal cassiere per taglio, serie e numero, alla presenza dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

I detti delegati accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio, i biglietti verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.

Art. 26.

Compiuta la verificazione dei biglietti o buoni e riconosciuta esatta la spedizione, il cassiere stacca da un bollettario a matrice e contromatrice una ricevuta con le indicazioni di cui all'articolo 24, munita della sua firma e del visto dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

La ricevuta figlia è consegnata all'impiegato del controllo dell'officina carte-valori e la contro-matrice è spedita alla Direzione generale del tesoro.

§ 2. — *Biglietti di Stato e buoni di cassa logori*

—

Art. 27.

I biglietti e i buoni di cassa logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.

I biglietti e i buoni che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti o buoni spendibili prelevati dal fondo ordinario di cassa.

Art. 28.

I biglietti e i buoni logori, ritirati dalla circolazione come all'articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie mediante perforamento.

Sul verso di ciascun biglietto o buono è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola — *annullato* — e con la indicazione della tesoreria e della data dell'annullamento.

Art. 29.

Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del tesoro, le sezioni della regia tesoreria provinciale spediscono, in raccomandazione, i biglietti e buoni logori alla cassa speciale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed impiombati, accompagnati da apposito verbale.

La tesoreria centrale del Regno e la sezione di regia tesoreria provinciale in Roma consegnano direttamente alla cassa speciale i biglietti e i buoni logori da esse ritirati.

Art. 30.

In seguito ad avviso della Direzione generale del tesoro, il cassiere speciale ed il delegato-controllore provvedono pel ritiro dall'ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti ed i buoni di cassa logori.

Art. 31.

I biglietti e i buoni sono sommariamente riscontrati e di nuovo perforati dal cassiere in concorso del delegato del Tesoro. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 20, procede poi alla contazione ed all'esame dei singoli biglietti o buoni, stendendo processo verbale.

A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti e buoni

provenienti dalla sezione di tesoreria provinciale, può assistere un delegato della Banca d'Italia.

Art. 32.

Compiuta la verificazione e la contazione dei biglietti e buoni di una o più sezioni di tesoreria, l'immissione di essi nella sacrestia è fatta col concorso dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

Il cassiere speciale si dà carico dell'ammontare dei biglietti e dei buoni logori, riconosciuti legittimi, mediante rilascio di apposita bolletta a matrice, figlia e contro-matrice.

Quest'ultima viene spedita alla Direzione generale del tesoro per essere passata al tesoriere centrale del Regno.

§ 3. — *Cambio dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori pervenuti alla cassa speciale*

Art. 33.

In corrispondenza al carico dei biglietti e buoni di cassa logori ricevuti, il cassiere speciale, in concorso dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, preleva dal fondo di scorta altrettanta somma di biglietti e buoni dello stesso taglio dei logori, e li consegna al tesoriere centrale, accompagnati dalla bolletta figlia di cui all'articolo 32, e contro ritiro della corrispondente contro-matrice quietanzata.

Il tesoriere centrale rimborsa la tesoreria provinciale con quietanza di fondo somministrato.

§ 4. — *Biglietti di Stato e buoni di cassa danneggiati*

Art. 34.

I biglietti di Stato o i buoni di cassa, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse pel cambio.

Sulla richiesta dei possessori, essi possono essere ricevuti in consegna dalla tesoreria centrale e dalle sezioni di tesoreria provinciale perchè ne sia fatto l'invio alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, e siano sottoposti all'esame della Commissione tecnica. La tesoreria centrale ne fa l'invio a mezzo dell'ufficio di controllo e le sezioni di tesoreria provinciale lo effettuano a mezzo del rispettivo delegato del Tesoro.

Art. 35.

I biglietti e i buoni danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla Commissione tecnica sono consegnati dal delegato-controllore al cassiere speciale, perchè li assuma in carico nel fondo dei logori destinati alla distruzione.

Il cassiere speciale procede per questi biglietti e buoni, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli articoli 32 e 33, ponendo a tergo della bolletta la parola *danneggiati*, senza distinzione di provenienza.

Art. 36.

I biglietti ed i buoni danneggiati, presentati all'esame della Commissione tecnica, sono dichiarati inammissibili al cambio, se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel cambio stesso.

I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso il cassiere per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 37.

Il delegato-controllore della cassa speciale dà partecipazione all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale ed alle delegazioni del Tesoro, che hanno trasmesso i biglietti e buoni danneggiati, delle decisioni della Commissione tecnica, autorizzando il rimborso per il rispettivo valore dei biglietti e buoni ammessi al cambio.

§ 5. — *Biglietti di Stato e buoni di cassa falsi o sospetti di falsità*

Art. 38.

Tutti gli uffici pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli degli istituti di emissione, ai quali venissero presentati biglietti di Stato o buoni di cassa ritenuti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione, debbono trattenerli, stendendo processo verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di ciascun biglietto o buono, e siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora del presentatore. Questi deve firmare tanto il verbale quanto il biglietto o buono, e, ove non possa farlo, sarà richiesta la firma di due testimoni. Un esemplare del verbale sarà rilasciato allo esibitore del biglietto o buono falso, ed un altro sarà spedito, immediatamente, a cura dell'ufficio sequestrante, all'autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione abbia avuto luogo il sequestro.

È vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto o buono falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e restituire l'altra al presentatore.

Art. 39.

I biglietti ed i buoni sequestrati debbono essere spediti o consegnati, insieme col terzo esemplare del verbale, all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale o alla delegazione del Tesoro presso la sezione di tesoreria della rispettiva provincia, che, non più tardi del 5, 15 e 25 d'ogni mese, li trasmette, con un elenco dei verbali e con l'esemplare dei verbali medesimi, alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, per essere sottoposti all'esame della Commissione indicata all'articolo 20.

Art. 40.

I biglietti e i buoni, pervenuti all'autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti della forza pubblica, debbono pure essere spediti alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale per l'esame di cui all'articolo precedente.

Art. 41.

I biglietti e i buoni, riconosciuti legittimi dalla Commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità, sono passati dal delegato-controllore al cassiere speciale. Questi deve darsene carico nel fondo dei biglietti e buoni logori, ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il delegato-controllore dà notizia all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro dei biglietti ammessi al cambio ed autorizza il rimborso alle parti, e il detto ufficio di controllo e la delegazione del Tesoro ne avvisano l'autorità di pubblica sicurezza, affinchè siano abbandonate le indagini.

Art. 42.

I biglietti di Stato ed i buoni di cassa dichiarati dalla Commissione tecnica falsi o falsificati saranno restituiti dal delegato-controllore presso la cassa speciale, assieme ai relativi verbali, all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro, dalle quali pervennero, affinchè, in conformità all'articolo 101 del codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell'esame eseguito dalla suddetta Commissione, coll'indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero della contraffazione a cui il biglietto o buono appartiene.

I biglietti ed i buoni pervenuti dall'autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l'ulteriore corso del procedimento.

L'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e le delegazioni del Tesoro presso le sezioni di regia tesoreria sono inoltre tenute ad informare gli uffici, dai quali hanno ricevuto i biglietti o buoni sospetti di falsità, dell'esito dell'esame sui medesimi eseguito.

Art. 43.

L'autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti o buoni falsi, deve richiederle direttamento alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, la quale le comunicherà esclusivamente in copia.

Art. 44.

Le decisioni dell'autorità giudiziaria sui biglietti o buoni de-

nunziati come falsi debbono essere partecipate dall'autorità medesima al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, a cui vengono anche tramessi i corpi di reato dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla cassa speciale.

§ 6. — *Accertamento ed abbruciamento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa ritirati dalla circolazione*

Art. 45.

I biglietti di Stato ed i buoni di cassa, concentrati nella cassa speciale ed annullati, debbono essere verificati, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla circolazione, salvo il disposto dell'art. 47 per quanto concerne i biglietti da lire 25.

Art. 46.

La verificazione dei biglietti di Stato da 5 e 10 lire, e dei buoni di cassa in sede di abbruciamento, per quantità e valore, di cui all'articolo precedente, dev'essere fatta a cura dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, con l'intervento di un ispettore dell'ufficio centrale d'ispezione.

Tale verifica può, con decreto speciale del Ministero del tesoro, essere limitata all'esame ed alla contazione dei biglietti e dei buoni nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.

Le mazzette di biglietti e di buoni da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.

I biglietti ed i buoni verificati sono distrutti mediante abbruciamento, coll'intervento del cassiere speciale e dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, ed alla presenza di un funzionario dell'ufficio centrale d'ispezione.

Art. 47.

I biglietti da lire 25, prima di essere sottoposti alla verificazione in sede di abbruciamento, a cura del cassiere o col concorso dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, debbono essere classificati per serie e per numero, e, dopo elencati, debbono essere discaricati sui registri di creazione.

Tanto in sede di arrivo, quanto in sede di abbruciamento, il confronto dei biglietti stessi con le rispettive matrici sarà fatto ogni qual volta lo si ritenga opportuno, ma sarà obbligatorio qualora siavi sospetto di falsificazione o di duplicazione.

Le dette operazioni debbono essere compiute entro sei mesi dal ritiro dei biglietti dalla circolazione.

L'abbruciamento dei biglietti da lire 25 sarà eseguito in virtù di speciale autorizzazione, da accordarsi di volta in volta dal Ministero, entro i termini di tempo da questo indicati, e previa nuova contazione e verifica dei biglietti da abbruciarsi.

Art. 48

Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti processi verbali.

TITOLO V.

Ispezioni e verifiche

Art. 49.

Indipendentemente dalla vigilanza che, per effetto del regio decreto 10 dicembre 1894 n. 535, deve essere esercitata sulla cassa speciale da parte dell'ufficio centrale d'ispezione, l'ufficio stesso deve provvedere ad una verifica dei valori in custodia presso la detta cassa ad ogni chiusura di esercizio o al termine di gestione.

Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del cassiere speciale.

PARTE II.

BIGLIETTI DI BANCA

TITOLO VI.

Fabbricazione dei biglietti

Art. 50.

La fabbricazione dei biglietti di banca deve essere sempre autorizzata mediante decreto del Ministro del tesoro, sopra domanda dell'istituto interessato.

Art. 51.

La carta per la detta fabbricazione, come quella di saggio o di esperimento, deve essere fabbricata e somministrata esclusivamente da cartiere italiane.

L'istituto interessato alla fabbricazione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del tesoro il luogo e il giorno nel quale sarà iniziata la lavorazione.

Questa lavorazione è sorvegliata da controllori del Tesoro e da uno o più rappresentanti dell'istituto di emissione interessato.

Art. 52.

I punzoni e le forme filigranate per la fabbricazione della carta sono eseguiti sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro e dei rappresentanti dell'istituto interessato. Durante la lavorazione della carta, essi sono custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori medesimi e di chi rappresenta l'istituto interessato.

Anche la formazione dei punzoni, delle placche, dei *clichés* e delle incisioni di ogni genere, occorrenti alla fabbricazione dei biglietti, è soggetta alla sorveglianza dei delegati del Tesoro.

Art. 53.

Per riscontrare la fabbricazione della carta e per accertare la distruzione dei fogli imperfetti, presso le cartiere, sono osservate, in quanto non venga altrimenti disposto, le norme per il controllo della fabbricazione della carta per i biglietti di Stato, di cui è cenno nell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 54.

Tutta la carta riconosciuta regolare dai controllori del Tesoro, e accettata dai rappresentanti dell'istituto, a ciò autorizzati, è spedita dal fabbricante, previo loro ordine, all'officina dell'istituto medesimo.

Art. 55.

Pervenuta all'istituto la carta spedita dalle cartiere, l'istituto stesso, col concorso del delegato del Tesoro addetto all'officina per la fabbricazione dei biglietti di banca, ne verifica la quantità e ne cura la custodia in apposito magazzino, chiuso con serrature aventi chiavi a differente congegno, da custodirsi dal rappresentante dell'istituto e dal delegato del Tesoro.

Art. 56.

A misura del bisogno, la carta filigranata viene affidata a chi dirige i lavori dell'officina, le cui operazioni per la stampa dei biglietti sono eseguite sotto la sorveglianza del delegato del Tesoro.

Art. 57.

Compiute le operazioni di stampa sulla carta filigranata, tranne quelle riguardanti l'indicazione della serie, dei numeri o delle firme, il capo dell'officina dell'istituto, o chi ne fa le veci, consegna la carta stessa al delegato del Tesoro.

Art. 58.

Il delegato del Tesoro provvede all'apposizione, su ciascun biglietto stampato sulla carta consegnatagli, del contrassegno di Stato che verrà descritto nel decreto ministeriale da emanarsi a forma dell'articolo 9, comma 3°, della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Per tale operazione, il delegato medesimo può valersi del personale dell'officina dell'istituto, da esso costantemente sorvegliato.

A tali operazioni deve assistere un rappresentante dell'istituto interessato.

I punzoni, le placche e i *clichés* occorrenti all'apposizione del contrassegno di Stato sono custoditi, durante il periodo di lavorazione dei biglietti, presso l'officina dell'istituto, in apposita cassaforte con due serrature e differenti congegni, le cui chiavi sono tenute rispettivamente dal delegato del Tesoro e dal rappresentante dell'istituto interessato.

Art. 59.

I fogli della carta filigranata, muniti del contrassegno di Stato, passano di nuovo all'officina dell'istituto, ovvero sono trasmessi all'istituto stesso, per essere compiuti col concorso del delegato del Tesoro.

In questo secondo caso i biglietti ancora da ultimare saranno custoditi in un locale o in casse di sicurezza. Una delle chiavi del locale o delle casse sarà conservata dal delegato del Tesoro.

I fogli riconosciuti difettosi, o comunque scartati durante le operazioni dell'officina dell'istituto e la lavorazione per il contrassegno di Stato, sono rigorosamente conservati per essere distrutti, in seguito ad autorizzazione dell'ufficio centrale di ispezione.

Art. 60.

La carta filigranata in bianco, avanzata dopo una fabbricazione sarà sempre custodita secondo il disposto del precedente articolo 55. Essa sarà impiegata in una fabbricazione successiva.

Qualora sia mutato il tipo della carta, ovvero sia mutato il tipo del biglietto, per il quale la carta era stata fabbricata, e questa non possa più servire per i biglietti di qualsiasi taglio, la carta avanzata dovrà essere distrutta, mediante abbruciamento, ovvero mediante riduzione in pasta. Alla distruzione della carta interviene un rappresentante dell'ufficio centrale d'ispezione.

Art. 61.

I punzoni, le placche, i *clichés* e simili, che abbiano servito all'applicazione del contrassegno di Stato, compiuta la lavorazione dei biglietti, sono consegnati alla tesoreria centrale per essere custoditi in apposita cassa-forte.

Art. 62.

I punzoni e le forme filigranate, appena compiuta la fabbricazione della carta, vengono custoditi in un locale annesso alla sede o succursale dell'istituto nel capoluogo di provincia più vicino alla cartiera. Questo locale deve esser chiuso a due chiavi a diverso congegno, di cui l'una tenuta dal direttore della sede o succursale dell'istituto, e la seconda dal delegato del Tesoro addetto alla rispettiva sezione di tesoreria, o da chi por essi.

I rami, le placche, i punzoni, i *clichés* e simili, e gli strumenti e i materiali adoperati nella lavorazione dei biglietti, dopo ultimata la lavorazione stessa, vengono custoditi in un locale annesso all'officina di fabbricazione dei biglietti dell'istituto. Questo locale deve essere chiuso a due chiavi a differente congegno custodite, l'una da un rappresentante dell'istituto a ciò espressamente delegato, e l'altra da un rappresentante del Ministero del tesoro.

TITOLO VII.

Cassa speciale

Art. 63.

Presso la sede della Banca d'Italia in Roma, presso la Direzione generale del Banco di Napoli in Napoli, e presso la Direzione generale del Banco di Sicilia in Palermo, è tenuta una cassa speciale per ricevere e custodire i rispettivi biglietti.

Le Direzioni generali dei tre istituti affideranno ad un loro funzionario la gestione di questa cassa speciale.

La cassa è fornita di almeno due serrature a diverso congegno. Le chiavi devono essere custodite una dal detto funzionario e l'altra dal delegato del Tesoro. Se l'istituto di emissione crede, nel suo interesse, di aggiungere una terza chiave, questa sarà custodita dal direttore generale o da un suo rappresentante di fiducia.

Art. 64.

L'ufficio centrale d'ispezione, secondo l'opportunità o d'accordo coll'istituto interessato, dispone che siano spediti alla cassa speciale dell'istituto medesimo i biglietti già ultimati, unitamente alle corrispondenti matrici, le quali, all'atto della immissione in cassa, vengono separate con le forbici, conservate presso l'ufficio destinato alla classificazione dei biglietti, e chiuse in luogo di cui il delegato del Tesoro custodisce una delle chiavi.

Ogni immissione e ogni estrazione di biglietti presso la cassa speciale deve essere fatta, con l'intervento dei detentori delle chiavi, in seguito ad autorizzazione dell'ufficio centrale d'ispezione.

TITOLO VIII.

Emissione dei biglietti

Art. 65.

L'ufficio centrale d'ispezione deve curare che ciascun istituto sia costantemente in possesso di biglietti di propria fabbricazione, per un ammontare non superiore alla somma della circolazione normale, autorizzata dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893 n. 449, aumentata della metà.

Art. 66.

Il giorno 10 e il giorno 25 di ogni mese, ciascun istituto, raccolti presso la sede, rispettivamente, di Roma, di Napoli e di Palermo, i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, ne trasmette la distinta, in doppio esemplare, all'ufficio centrale d'ispezione, chiedendone il cambio.

Quest'ufficio, nei modi indicati nel precedente articolo 64, ne autorizza il baratto in biglietti nuovi, o comunque ancora atti alla circolazione, di pari valore o di valore diverso, secondo che sia stato concordato, ma per un uguale ammontare, da estrarsi dalla cassa speciale dell'istituto.

All'ordinativo dell'ufficio centrale per questa estrazione è unito un esemplare della distinta indicata sopra, col visto dell'ufficio medesimo.

Lo stesso procedimento deve seguirsi quando il detto cambio sia chiesto ed ammesso, in casi d'urgenza, anche in giorni diversi, ovvero quando l'istituto chieda ed ottenga di barattare presso la cassa speciale biglietti di grosso taglio in biglietti di minor valore od il contrario.

Art. 67.

Potrà essere eccezionalmente consentito agli istituti di concentrare i biglietti logori o danneggiati, da barattarsi, presso altre sedi o succursali, dove saranno conservati in deposito, in casse forti, una delle cui chiavi sia tenuta dal delegato del Tesoro presso la sezione di tesoreria provinciale.

Per i biglietti logori o danneggiati, così custoditi, sarà rilasciata una polizza di deposito, da inviarsi all'ufficio centrale, in sostituzione ed agli effetti della distinta di cui all'articolo precedente.

L'ufficio centrale d'ispezione ritiene copia della polizza di deposito e ne spedisce l'originale alla cassa speciale, con l'autorizzazione di somministrare all'istituto la quantità di biglietti circolabili indicati nella polizza medesima, ed i cui tagli siano stabiliti in conformità al disposto del comma 2° dell'articolo precedente.

La cassa speciale, consegnati i biglietti atti alla circolazione, si darà carico del valore rappresentato dalla polizza rilasciatale, da restituirsi quando le siano materialmente versati i biglietti, logori o danneggiati, corrispondenti.

Art. 68.

I biglietti danneggiati o logori sono presentati al baratto presso la cassa speciale, annullati con bollo a umido, indicante la data del ritiro e il luogo in cui questo sia avvenuto. Essi sono anche perforati in ciascuna metà dallo stabilimento che li ha ritirati, ma in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per riconoscere la legittimità di essi.

Previa nuova perforazione da parte del gestore della cassa speciale, e dietro verificazione, questi biglietti sono immessi nella cassa speciale in sostituzione di quelli atti alla circolazione consegnati all'istituto interessato, e vengono poscia assoggettati

alle operazioni di classificazione con l'intervento del delegato del Tesoro.

Sopra rapporto del delegato stesso, l'ufficio centrale d'ispezione autorizza l'abbruciamento dei biglietti logori già classificati, con l'intervento dei detentori delle chiavi della cassa speciale o dei loro legittimi rappresentanti, nonchè di un ispettore delegato dal detto ufficio centrale.

Art. 69.

Nella cassa speciale è costantemente custodita una scorta di biglietti sufficiente per provvedere, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori, giusta l'articolo 68, anche alle anticipazioni che gli istituti di emissione devono fare, per legge, al Tesoro dello Stato.

Di ogni anticipazione da eseguirsi o eseguita dagli istituti a favore del Tesoro, è dato avviso all'ufficio centrale d'ispezione. Questo ordina l'estrazione dalla cassa speciale di un corrispondente valore di biglietti, a reintegrazione del fondo proprio in biglietti, di che all'articolo 65, per consegnarli all'istituto.

In garanzia, e come contropartita delle anticipazioni al Tesoro, gli istituti conservano nei rispettivi portafogli le ricevute originali e definitive del tesoriere centrale, presso il quale è inscritto il conto corrente generale delle anticipazioni.

Art. 70.

Le anticipazioni possono essere restituite dal Tesoro all'istituto che le abbia fatte, mediante qualsiasi valuta avente corso legale.

Al più tardi nel quarto giorno dopo quello della restituzione, l'istituto deve reintegrare per la somma corrispondente, esclusivamente in biglietti propri, il fondo dei biglietti custodito nella cassa speciale rispettiva.

Art. 71.

Le immissioni o le estrazioni presso la cassa speciale dei biglietti utili alle dette anticipazioni sono accertate nelle forme stabilite per le operazioni di immissione, di estrazione, delle quali tratta l'articolo 64.

Art. 72.

Qualora, a forma dell'articolo 1 dell'allegato *E* alla legge 22 luglio 1894 n. 339, gli istituti di emissione abbiano una circolazione di biglietti superiore ai limiti normali fissati all'articolo 2 della legge del 10 agosto 1893 n. 449, l'ufficio centrale d'ispezione, in seguito a domanda degli istituti medesimi e ad ordine del Ministro del tesoro, dispone perchè la cassa speciale faccia loro somministrazioni straordinarie di biglietti per un ammontare corrispondente alla eccedenza di circolazione accertata, purchè entro i limiti estremi fissati dal citato articolo 1° dell'allegato *E*.

Per queste somministrazioni straordinarie sono osservate le formazioni indicate nell'articolo 64.

Rientrata la circolazione nei limiti normali, gli istituti, i quali abbiano fruito delle dette somministrazioni straordinarie di biglietti, devono riversarne l'intero ammontare alla cassa speciale, nel tempo che sarà prescritto dall'ufficio centrale di ispezione, ed osservando le norme stabilite per le immissioni ordinarie.

Art. 73.

Nelle situazioni decadali gli istituti di emissione indicheranno lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione. L'ammontare di questi biglietti, insieme con quello dei biglietti in circolazione e dei biglietti dannoggiati o logori, ritirati e non ancora presentati al baratto alla cassa speciale, deve corrispondere all'ammontare della scorta costante della quale ciascun istituto è dotato a forma dell'articolo 65, accresciuto, eventualmente, del valore delle somministrazioni straordinarie fatte ai termini dell'articolo 72.

Nelle dette situazioni è tenuto conto a parte della circolazione per conto del Tesoro.

Art. 74.

La situazione della cassa speciale all'ultimo giorno di ciascun mese deve essere pubblicata, ed è compilata secondo le norme fissate con decreto ministeriale.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie

Art. 75.

L'ufficio centrale d'ispezione provvederà a che le fabbricazioni di biglietti, da autorizzarsi per decreto ministeriale a forma dell'articolo 50, e da eseguirsi secondo il tipo attualmente in uso entro il termine fissato dall'articolo 4 della legge 2 luglio 1896 n. 253, siano assoggettate a vigilanza.

Esso provvederà a che siano lasciati a disposizione degli istituti di emissione tanti biglietti perfetti ed atti alla circolazione, della forma attuale, per conto del commercio, quanti, compresi quelli circolanti e non rappresentanti le anticipazioni in corso a favore del Tesoro, bastino a costituire i contingenti assegnati in conformità dell'articolo 65.

Ai detti fondi saranno applicabili le disposizioni di che agli articoli 66, 67 e 68 del presente regolamento.

Art. 76.

La carta filigranata per la fabbricazione dei viglietti di antico modello, non necessaria per le lavorazioni in corso, dovrà essere conservata in una cassa a parte presso la Direzione generale dell'istituto interessato o presso una sede di esso. Questa cassa sarà chiusa con tre serrature a diverso congegno. Le tre chiavi saranno tenute una dal direttore della sede o da un suo rappresentante, la seconda dal direttore dell'officina dell'istituto e la terza dal delegato del Tesoro.

Le forme usate per la fabbricazione della carta medesima e gli istrumenti e i materiali dagli istituti per la lavorazione dei rispettivi biglietti, se questa non sia in corso, saranno custoditi a norma dell'articolo 62.

Art. 77.

Se i biglietti della forma presentemente in uso sono forniti da case forestiere, le occorrenti somministrazioni saranno fatte con l'intervento dei regi rappresentanti all'estero, in conformità di speciali istruzioni stabilite di volta in volta dal Ministero del tesoro, d'accordo con quello degli affari esteri.

Art. 78.

A tutti gli effetti delle sostituzioni previste dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893 n. 449, i biglietti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito, da sostituire con altri biglietti della Banca Nazionale nel Regno, o con biglietti della Banca d'Italia, e quelli di antico modello dei due Banchi meridionali, da sostituire con i biglietti di nuovo modello, che saranno adottati per i medesimi, saranno considerati come logori o danneggiati, e saranno presentati per il cambio alla cassa speciale, con tutte le formalità e condizioni prescritte dal presente regolamento per il baratto dei biglietti logori o danneggiati.

Art. 79.

Scaduto il termine entro il quale deve cessare l'emissione dei biglietti presentemente in corso, l'ufficio centrale d'ispezione curerà che siano distrutti, con le cautele e le formalità prescritte dal presente regolamento, i biglietti di antico modello ancora esistenti nella cassa speciale.

Del pari l'ufficio provvederà a che sia distrutta la scorta eventuale della carta filigranata utile alla fabbricazione dei bigliett medesimi, e siano pure distrutte tutte le forme filigranate, gli istrumenti e i materiali già adoperati, e non più servibili, per le fabbricazioni nuove.

L'ufficio centrale disporrà per l'abbruciamento dei biglietti di antico modello ritirati perchè logori, danneggiati o sostituiti con

biglietti di modello nuovo, osservando tutte le cautele e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Numero **509** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 novembre 1870 n. 6090, 2 febbraio 1882 n. 639 e 30 gennaio 1896 n. 27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto del 30 gennaio 1896 n. 27, è abrogato.

Il numero dei Segretari di Legazione di prima classe sarà di quattordici (14) e quello dei Segretari di Legazione di seconda classe di quindici (15).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1896.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **511** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879 n. 5168 (serie 2ª), 2 marzo 1884 n. 1958 (serie 3ª) e 28 giugno 1891 n. 351, sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizî a titolo di ricompensa nazionale;

Visti i Regi decreti 18 gennaio 1880 n. 5246 e 5247 (serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari del Tesoro, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Micheli Alfredo, ispettore nel Corpo del Genio navale è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle citate leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884 e 28 giugno 1891 in sostituzione dell'ispettore Settembre Pietro, defunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 novembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI.
PELLOUX.
BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **512** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 29 giugno 1893 n. 381 e 1° agosto 1895 n. 503;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso, dal 1° del prossimo venturo dicembre, il posto di capo sezione bibliotecario direttore dell'archivio tecnico con annue lire 4500 nell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

È istituito, dalla stessa data, nel ruolo organico del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione medesima un posto di capo sezione di 2ª classe con annue lire 4500, in aggiunta agli otto stabiliti dal precitato Nostro decreto 29 giugno 1893 n. 381.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 22 novembre 1896.

UMBERTO.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **514** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 25 novembre 1869 n. 5353;

Visto il R. decreto del 24 gennaio 1892 n. 108;

Vista la legge del 9 luglio 1896 n. 284 con la quale fu approvato il bilancio del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio corrente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale dell'Amministra-

zione Centrale delle Poste e dei Telegrafi sono introdotte le modificazioni seguenti:

Sono soppressi:

Un posto d'Ispettore Generale a L. 8000;
Un posto di Capo di Sezione di 1ª classe a L. 5000;
Due posti d'Ispettore Centrale di 1ª classe a L. 4500;
Due posti d'Ispettore Centrale di 2ª classe a L. 4000;
Due posti d'Ispettore Centrale di 3ª classe a L. 3500.

Sono istituiti:

Un posto di Direttore Capo di Divisione di 1ª classe a L. 7000.
Un posto d'Ispettore Centrale di 1ª classe a L. 6000;
Un posto d'Ispettore Centrale di 2ª classe a L. 5000;
Un posto d'Ispettore Centrale di 3ª classe a L. 4500;
Due posti d'Ispettore Centrale di 4ª classe a L. 4000;
Un posto d'Ispettore Centrale di 5ª classe a L. 3500;
Un posto d'Ispettore Centrale di 6ª classe a L. 3000.

Art. 2.

La nomina degli Ispettori Centrali ad eccezione di quello di ultima classe, sarà fatta, per questa volta, a scelta del Ministro proponente, fra gli impiegati superiori dell'Amministrazione centrale, che per lunga esperienza abbiamo dato prova d'idoneità all'esercizio delle funzioni d'Ispettore; quella dell'Ispettore di 6ª classe sarà fatta, a scelta del Ministro stesso, fra i Vice Segretari dell'Amministrazione Centrale che abbiano esercitato funzioni superiori al loro grado.

Art. 3.

Nulla è innovato quanto alle classi ed ai gradi non menzionati nel presente decreto, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° dicembre 1896.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1896.

UMBERTO.

SINEO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero CCCCI *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 luglio 1896 n. 331 portante provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito in Roma;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1896 n. CCCLXIII, col quale il pagamento delle cedole 1° ottobre 1896 delle cartelle fondiarie in circolazione dell'Istituto predetto venne rinviato al giorno in cui la deliberazione intorno al concordato previsto dalla legge medesima sarà definitiva;

Ritenuto che, anche in pendenza del termine per aderire al concordato, si manifesta opportuno e conveniente — essendo disponibile la somma all'uopo occorrente — di distribuire intanto ai portatori delle cartelle fondiarie *un acconto* da dedursi proporzionalmente dalle cedole delle nuove cartelle nel caso che il concordato venga approvato, pur serbando impregiudicati i patti stabiliti nel concordato medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 10 dicembre prossimo venturo verrà pagato ai portatori di cartelle fondiarie del Banco di Santo Spirito in liquidazione *un acconto* sulla cedola scaduta il 1° ottobre 1896 in ragione di L. 4,50 per ogni cartella attualmente in circolazione, salvi i patti del concordato se questo sarà approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1896.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. **CCCXCV.** (Dato a Monza il 9 novembre 1896), che erige in Ente morale il pio legato elemosiniero Cerutti e lo concentra nella Congregazione di carità di Tignale (Brescia).

» **CCCXCVI.** (Dato a Monza il 9 novembre 1896), che erige in Corpo morale il legato dotalizio Negri di Prato Sesia (Novara) e ne affida l'amministrazione a quella Congregazione di carità.

» **CCCXCVII.** (Dato a Monza il 9 novembre 1896), con cui l'Asilo infantile di Envie (Cuneo) viene eretto in Ente morale e se ne approva lo Statuto in numero di 49 articoli.

» **CCCXCVIII.** (Dato a Monza il 16 settembre 1896), col quale il Monte frumentario di Ripabottoni (Campobasso) è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e si approva lo Statuto organico della Cassa predetta.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. **CCCC.** (Dato a Monza, il 4 novembre 1896), col quale è data facoltà al Comune di Varzi di mantenere, nel corrente anno 1896, il limite massimo della tassa di famiglia di lire centocinquanta (L. 150).

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 7 novembre 1896:

Cacace Cominciò, computista di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria, in aspettativa per motivi di famiglia, è, a sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 16 novembre 1896.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 26 novembre 1896:

Rosselli Filippo, cancelliere del tribunale civile e penale di Piacenza, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 novembre 1896, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'art. 1, lettera *B* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 16 novembre 1896.

Foti Ugo, cancelliere della pretura di Novara di Sicilia, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lett. *A* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° dicembre 1896, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Pantanelli Cesare, cancelliere del tribunale civile e penale di Chieti, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 novembre 1896, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio nello stesso tribunale civile e penale di Chieti, a decorrere dal 16 novembre 1896.

Pupa Francesco, cancelliere della pretura di Bianco, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 novembre 1896, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Cropani, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Cropani, a decorrere dal 1° dicembre 1896.

Tambolleo Francesco Antonio, cancelliere della pretura di Irsina, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 novembre 1896, e pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Pisciotta, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri due mesi, a decorrere dal 16 novembre 1896, con la continuazione dell'attuale assegno.

Marsala Antonino, cancelliere della pretura di Caltabellotta, è tramutato alla pretura di Cattolica Eraclea.

Abruzzo Giuseppe, cancelliere della pretura di Cattolica Eraclea, è tramutato alla pretura di Caltabellotta.

Giannini Alceste, cancelliere della pretura di Sant'Angelo in Vado, è tramutato alla pretura di Vico Pisano.

Agrestini Alessandro, cancelliere della pretura di Vico Pisano, è tramutato alla pretura di Sant'Angelo in Vado.

Cigoli Aquilino, cancelliere della pretura di Nocera Umbra, è tramutato alla pretura di Piacenza.

Jucci Antonio, vice cancelliere della pretura di Terni, è nominato cancelliere della pretura di Nocera Umbra, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Cassella Guglielmo, vice cancelliere della pretura di Carinola, è nominato cancelliere della pretura di Riccia, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti Ministeriali del 26 novembre 1896:

Abita Giovanni, vice cancelliere della pretura di Militello in Val di Catania, è tramutato alla pretura di Vittoria, a sua domanda.

Paternostro Pasquale, cancelliere della pretura di Sant'Agata di Puglia, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione di avere arbitrariamente lacerata una deposizione testimoniale.

Li Calzi Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Lentini, è sospeso dall'ufficio per giorni 5, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua scorretta condotta nella precedente residenza di Bronte.

De Meis Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura di Carinola coll'annuo stipendio di lire 1300.

Angelini Pio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura di Terni coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con Regi decreti del 29 novembre 1896:

Granito Arcangelo, cancelliere del tribunale civile e penale di Larino, è tramutato al tribunale civile e penale di Pavullo nel Frignano.

Roccatagliata cav. Emanuele, cancelliere del tribunale civile e penale di Pavullo nel Frignano, temporaneamente applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei Culti coll'annua indennità di lire 500, è tramutato al tribunale civile e penale di Larino, continuando nella stessa applicazione ed a percepire l'indennità.

Baldizzone Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Aquila, collocato a riposo con decreto ministeriale di pari data, è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Gesualdi Vincenzo, cancelliere della pretura di Morano Calabro, in servizio da oltre dieci anni, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per un mese, a decorrere dal 16 decembre 1896, coll'assegno corrispondente alla metà del suo stipendio.

Bertocchi Amedeo, cancelliere della pretura di Borgo a Mozzano è tramutato alla pretura di Barga.

Bandettini Attilio, cancelliere della pretura di Barga, è tramutato alla pretura di Borgo a Mozzano.

Castreca Alfeo, cancelliere della pretura di Norcia, in servizio da oltre dieci anni, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi tre a decorrere dal 1° decembre 1896, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Mengheri Vitaliano, cancelliere della pretura di Orbetello, sospeso dall'ufficio, è destituito dalla carica a decorrere dall'11 novembre 1896.

Da tale giorno cesserà l'assegno alimentare concesso alla di lui famiglia durante la sospensione.

Con decreti Ministeriali del 29 novembre 1896:

Baldizzone Giuseppe, vice cancelliere della Corte d'appello di Aquila, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera B del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari con decorrenza dal 16 decembre 1896.

Martinez Filippo, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Girgenti, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *B* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari con decorrenza dal 1° dicembre 1896.

Sopransi Giulio, vice cancelliere della pretura di Edolo, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è richiamato in servizio a decorrere dal 1° dicembre 1896 ed è tramutato alla pretura di Borgotaro.

Alla famiglia del cancelliere della pretura a Pozzomaggiore

Zurru Enrico, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni è concesso un assegno alimentare mensile, corrispondente alla metà dello stipendio di lire 2200 annue, con decorrenza dal 1º ottobre 1896 fino al termine della sospensione, da esigersi in Iglesias con quietanza della signora Isabella Carta, moglie del predetto funzionario.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreti Ministeriali del 25 e 26 novembre 1896:

È concesssa:

al notaio Piccini Pietro, una proroga sino a tutto il 5 marzo 1897, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Mathi.

al notaio Cardinale Errico, una proroga sino a tutto il 27 marzo 1897, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Quirico in Val di Polcevera.

al notaio Mogliazza Gio. Battista, una proroga sino a tutto il 29 aprile 1897, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Gremiasco;

Con Regi decreti del 26 novembre 1896.

Pugliese Francesco, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Albi, distretto di Catanzaro.

Jannoni Antonio, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Gagliato, distretto di Catanzaro.

Grieco Francesco, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Rocca Imperiale, distretto di Castrovillari.

Monaco Giovanni, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Serrastretta, distretto di Nicastro.

Longo Pietro, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Rossano, capoluogo di distretto.

Cazzola Attilio, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Caprino Veronese, distretto di Verona.

Bastianelli Paolo, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Barberino di Mugello, distretto di Firenze.

Cardone Vito, candidato notaio, è nominato notaio colla residenza nel comune di Ginosa, distretto di Taranto.

Mastropaolo Michele, notaio residente nel comune di Pagliano, distretto di Taranto, è traslocato nel comune di Massafra, stesso distretto.

Ricca Giov. Battista, notaio nel comune di S. Germano Vercellese, distretto di Vercelli, è traslocato nel comune di Morozzo, distretto di Mondovì.

Pavone Costantino, notaio residente nel comune di Carbonara di Bari, distretto di Bari delle Puglie, è traslocato nel comune di Bari delle Puglie, capoluogo di distretto.

Disposizioni *fatte negli Archivi notarili:*

Con decreto Ministeriale del 27 novembre 1896:

Moscatelli Cesare, notaio in Canepina, distretto di Viterbo, è nominato conservatore di quell'archivio notarile comunale.

DISPOSIZIONI FATTE NEL PERSONALE SUBALTERNO

Tami Giuseppe è nominato archivista dell'archivio notarile provinciale di Udine, coll'annuo stipendio di lire 1800.

Gottardo Leonardo è nominato copista dell'archivio notarile provinciale di Udine coll'annuo stipendio di lire 1000.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti:*

Con decreto Ministeriale del 27 novembre 1896:

Conforti cav. Luigi, è collocato in aspettativa per motivi di salute per mesi tre, con decorrenza dal 1º dicembre 1896, e con metà dello stipendio di cui è provvisto.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè:

1º N. 1475 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50 al nome di Maffioli *Alfonsa* fu Giacomo, nubile, domiciliata a Civiasco (Novara)

2º N. 1529, intestata come la precedente, di L. 50;

3º N. 1301, intestata come le precedenti, di L. 200;

4º N. 1120, intestata come le precedenti, di L. 500, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Maffioli *Balbina-Alfonsa*, detta Alfonsa, fu Giacomo, nubile, ecc. vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 novembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione)*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 909335 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 150, al nome di Balletto Ettore fu Stefano, minore sotto la tutela di Balletto Agostino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Balletto *Gerolamo-Ettore* fu Stefano, ecc., ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 novembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 557878, N. 569136 N. 687877 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, rispettivamente per L. 50-25-15 annue, al nome le due prime di Buscaglia Giovanna fu Battista, domiciliata in Pallanza (Novara) e la terza al nome di Bortola Caterina di Giuseppe Antonio, domiciliata a Stresa (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi le due prime al nome di Buscaglia Antonia Agostina fu Giovanni Battista e la terza al nome di Bortolla Caterina di Giuseppe Antonio, minore sotto la patria potestà, domiciliata ecc. ecc. come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 novembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI — Servizio delle Poste

PROSPETTO *delle entrate postali del* **primo** *trimestre dell'esercizio 1896-97 confrontate con quelle del* **primo** *trimestre dell'esercizio 1895-96.*

ESERCIZIO 1896-97.

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Totali
36	Poste :				
	Francobolli per le corrispondenze	2,897,071 82	2,878,165 56	2,837,527 24	8,612,764 62
	Cartoline per le corrispondenze	523,633 03	550,665 84	556,473 93	1,630,772 80
	Biglietti postali	16,623 30	15,616 86	16,882 22	49,122 38
	Cartoline per i pacchi	292,368 81	284,708 65	282,395 67	859,473 13
	Segnatasse	77,349 39	83,734 50	75,520 48	236,604 37
	Tasse per l'emissione dei vaglia	263,490 70	258,404 55	246,929 —	768,824 25
	Francatura di giornali e stampe in conto corrente colla Posta.	113,280 09	95,760 79	115,175 17	324,216 05
	Tasse di fido, casella, ecc.	15,379 —	5,124 —	3,333 —	23,836 —
	Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere.	49,333 96	203,743 65	9,126 76	262,204 37
	Poventi diversi	4,004 26	1,984 60	4,023 85	10,012 71
121	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline vaglia e sui cartellini dei risparmi	80,000 —	80,000 —	70,762 50	230,762 50
	TOTALE	4,332,534 36	4,457,909 —	4,218,149 82	13,008,593 18

ESERCIZIO 1895-96.

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Totali
36	Poste :				
	Francobolli per le corrispondenze	2,818,873 49	2,787,210 96	2,622,499 62	8,228,584 07
	Cartoline per le corrispondenze	534,499 55	550,012 40	571,927 65	1,656,439 60
	Biglietti postali	15,738 80	15,513 50	14,329 45	45,581 75
	Cartoline per i pacchi	279,228 65	267,631 80	249,629 60	796,490 05
	Segnatasse	88,299 40	69,647 15	70,139 90	228,086 45
	Tasse per l'emissione dei vaglia	253,288 60	247,156 80	234,640 70	735,086 10
	Francatura di giornali e stampe in conto corrente colla Posta.	107,260 83	97,443 73	98,575 89	303,280 45
	Tasse di fido, casella, ecc.	17,244 —	3,681 —	2,670 —	23,595 —
	Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere.	35,210 23	219,510 44	57,139 59	311,860 26
	Proventi diversi	16,830 68	28,024 76	8,078 79	52,934 23
125	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline vaglia e sui cartellini dei risparmi	94,161 20	81,530 94	76,471 66	252,163 80
	TOTALE	4,260,635 43	4,367,363 48	4,006,102 85	12,634,101 76
	Differenza nell'esercizio 1896-97 in più	71,898 93	90,545 52	212,046 97	374,491 42
	Differenza nell'esercizio 1896-97 in meno	—	—	—	—

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 1° corrente in Borgetto, provincia di Palermo, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

È stato pure attivato nel giorno stesso il servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria di Montemarano.

Roma, li 4 dicembre 1896.

CONCORSI

Il Primo Presidente della Corte di Appello di Firenze

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882 n. 1103;

Veduta la nota Ministeriale in data 29 novembre corrente n. 16026|131 div. VI sez. 1;

Sentito l'ill.mo sig. Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello;

Decreta:

È aperto il concorso per *dieci posti di alunno gratuito di Cancelleria* in qualunque residenza ed uffizio giudiziario di questo Distretto in cui in seguito possa verificarsi la vacanza.

L'esame è in iscritto ed avrà luogo presso i rispettivi Tribunali del Distretto di questa Corte di Appello, innanzi ai comitati all'uopo stabiliti nei giorni *diciotto e diciannove gennaio 1897*, e verserà nel primo giorno sulla composizione italiana e sull'aritmetica, e nel secondo giorno sulla procedura civile e penale e sull'Ordinamento giudiziario e relativi regolamenti concernenti il servizio delle Cancellerie.

Le domande di ammissione all'esame, scritte su carta bollata da centesimi 60, dovranno esser presentate non più tardi del *30 dicembre p. v.* al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione gli aspiranti risiedono, producendo i documenti dai quali resulti:

1°. che l'aspirante abbia raggiunto l'età di anni 18 e non abbia superato quella dei 30;

2° che sia cittadino italiano;

3° che abbia sana costituzione fisica;

4° che non abbia riportato condanne per qualsiasi reato;

5° che non sia in istato di accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura;

6° che non sia in istato di interdizione, od inabilitazione o di fallimento;

7° che abbia conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Il saggio di buona calligrafia costituirà titolo di merito.

Dato a Firenze, addì 30 novembre 1896.

Per il Primo Presidente
N. Capitaneo.

G. Salsi, Vice Cancelliere.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 dicembre 1896

Presidenza del vice-presidente CANNIZZARO

La seduta è aperta (ore 15.20).

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

DI PRAMPERO, relatore. A nome della Commissione unanime propone l'approvazione della nomina a senatore, in base all'art. 33 dello Statuto, categoria 21ª, del signor conte Antonio Emo Capodilista.

Il Senato approva la proposta della Commissione.

Giuramento di un senatore.

Introdotto dai senatori Tajani e Pellegrini presta giuramento il senatore Donato di Marzo.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Infortuni sul lavoro » (N. 161).

PRESIDENTE. Rammenta che nella tornata di ieri fu proseguita la discussione generale e letta una proposta di rinvio dell'onorevole senatore Guarneri.

La proposta è appoggiata.

Legge poi un'altra mozione del senatore Ferraris Luigi così concepita:

« Il senato, udite le osservazioni dell'Ufficio centrale, prega lo stesso Ufficio di voler richiamare a nuovo esame il progetto a norma delle osservazioni stesse ».

La proposta del senatore Ferraris Luigi è appoggiata.

PIERANTONI. Chiede scusa ai colleghi che parlarono dopo di lui, se per impossibilità, non potè ascoltarli in Senato.

Si difende dalle obbiezioni fatte alle sue dichiarazioni, chiarendole e rettificando le inesattezze che gli furono attribuite.

Interpreta la mozione Guarneri come una delle forme squisite in uso al Senato; ma fa voti che si possa avere una buona legge.

Dimostra che nella tutela degli operai è sufficiente nel diritto sostantivo il codice comune; ciò che manca è la tutela processuale. S'istituisca, o meglio, si ripristini l'avvocatura dei poveri: ecco la necessità vera e urgente.

Enumera altri pericoli del progetto di legge.

Si augura che l'Ufficio centrale possa elaborare un progetto che risponda allo scopo informatore della legge.

Conclude dichiarando che voterà la proposta sospensiva.

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura, industria e commercio, prima di parlare sulla sospensiva, giustifica l'indirizzo del Governo in questa questione.

Ringrazia i fautori del progetto e anche gli avversari che ebbero pel Gabinetto parole di fiducia, e separarono la questione tecnica dalla politica.

Sono diciotto anni che si discute sugli infortuni e che si propongono varie soluzioni.

Crede che questioni come queste, una volta sollevate, debbano risolversi, così esigendo la riputazione del Parlamento e l'interesse dello Stato.

Queste ragioni determinarono l'azione del Governo nel sostenere alla Camera il progetto che, a suo parere, risponde a un'evidente utilità.

Non è dubbio che infortuni sul lavoro si moltiplicano: il fatto è notorio senza bisogno di prove e di statistiche, poichè non passa giorno che si abbiano a lamentare infortuni sul lavoro nelle varie specie d'industrie.

Nè di questa frequenza v'è da meravigliarsi come lo attesta un brano del recentissimo studio del senatore Boccardo sul socialismo.

La causa principale degli infortuni è il rischio professionale. Su 100 infortuni, un 70 o 80 per cento sono estranei al fatto degli uomini.

Per la legislazione vigente v' è l' indennità alla vittima dell'infortunio derivante da dolo o da colpa, non alla vittima del caso fortuito, o rischio professionale.

Così la maggior parte degli infortuni, rimangono irreparati e gravano esclusivamente sull' operaio.

Questo stato di cose è contrario alla giustizia: v' è dunque nelle leggi una lacuna, un difetto che occorre correggere e al-

l'uopo provvede il progetto attuale che, nelle sue linee generali e nel suo contenuto, è quello approvato dal Senato nel 1892: non v'è che la variazione sulla colpa grave introdotta dalla Camera.

Il Governo sperava che - a parte la questione della colpa grave che si sarebbe potuta decidere - il progetto non avrebbe incontrato gravi difficoltà.

Purtroppo la speranza fallì e l'opposizione investì il progetto nelle sue basi vitali, cioè i regolamenti preventivi colle consequenziali ispezioni e l'assicurazione obbligatoria.

Per dimostrare al Senato che il Governo non leggermente difese alla Camera il progetto che portò al Senato, - per avvantaggiare la causa stessa che il progetto patrocina - per ossequio agli avversari, risponderà brevemente alle obbiezioni fatte.

È stato detto che il progetto di legge è una imitazione quasi servile di esempi forestieri non confacienti al genio nostro. A tale censura il senatore Finali osservava che l'imitazione dell'esempio altrui non è cosa cattiva se l'esempio è buono.

Nel caso speciale l'oratore osserva che qui si tratta solo dell'applicazione di un principio vero e conforme alle esigenze dei tempi moderni ed è il principio dei rischi professionali.

Dimostra che un autore francese, non fautore del germanismo, ha difeso il progetto.

Il principio su cui si fonda il progetto di legge si può discutere ed anche condannare, ma è oramai nell'intima coscienza di tutto il mondo.

Si è detto che il progetto diminuisce lo stimolo della vigilanza e la responsabilità civile degli intraprenditori e quindi è nocivo agli operai.

Tale censura riguarda forse più il progetto dell'Ufficio centrale che non quello del ministro.

Ma a parte ciò, si chiede se le statistiche germaniche dimostrino proprio davvero la diminuzione delle assicurazioni.

L'oratore ricorda alcuni dati da cui risulta che la diminuzione degli infortuni gravi è dipesa dall'applicazione più avveduta dei regolamenti e lo aumento degli infortuni più lievi dipese soprattutto dal fatto che le popolazioni sono andate famigliarizzandosi con le disposizioni della legge o l'hanno più facilmente invocata.

Quindi le statistiche germaniche non giustificano la censura che l'assicurazione obbligatoria abbia prodotto un aumento nel numero degli infortuni.

Si è detto che la legge col nuovo onere dei premi, reca nuovi aggravi all'industria, che con questa legge si troverà messo sotto una cappa di piombo che le impedirà di vivere.

Osserva che le industrie ordinate e saviamente esercitate sono tutte fornite dei regolamenti preventivi di cui parla la legge.

Quindi l'obbligatorietà dei regolamenti non è una novità, ma è soltanto un mezzo per pareggiare le manifatture che non hanno regolamento con quelle che spontaneamente li hanno già applicati.

Le ispezioni non sono una novità: esistono precedenti in altri rami delle leggi industriali e d'igiene. Poco male se l'ispettore verificherà se le macchine hanno i ripari necessari. Non si nuoce dunque all'industria nè colle ispezioni nè coi regolamenti, che del resto ricorrono in tutti i paesi più civili non esclusa l'Inghilterra.

Anzi gl'industriali italiani lo riconoscono non censurando i regolamenti e le ispezioni prescritte dalla prima parte del progetto.

Nè l'industria sarà dannosamente aggravata dal premio d'assicurazione. Questo premio si paga già dalle industrie bene ordinate; quindi non è che uno sprone per chi non sente i suoi doveri civili.

L'aggravio sarà minimo perchè colle prevenzioni pochissimi saranno gl'infortuni e coll'obbligatorietà il premio sarà bassissimo. L'aggravio poi sarà compensato o dallo esonero o dalla attenuazione della responsabilità civile.

Non si deve quindi temere che il progetto metta l'industria in tristi condizioni.

Il senatore Nobili lamentò alcune ingiustizie d'omissione nel progetto; ma è da osservare che leggi di questa natura devono farsi per gradi, come le fecero i paesi esteri. E valga la risposta anche ad altre critiche analoghe.

Non parlerà nè di socialismo nè di questione sociale, temi estranei al progetto odierno.

Questa legge non avrà certo influenza sul movimento socialistico; ma il Governo non la propose con questo intento sibbene perchè crede sia funzione precipua dello Stato la tutela dei deboli.

Ora è ben ingiusto che i danni del rischio professionale gravino sul solo operaio.

Non dirà altro in merito perchè gli bastava spiegare il movente del Governo rispetto al progetto.

Quanto alle mozioni Guarneri e Ferraris, il Governo, pensa che la legge potrebbe perfezionarsi colla semplice discussione, perciò crede che il rinvio non sia nè necessario nè utile. Se il Senato pensa differentemente si inchinerà alla sua volontà.

LAMPERTICO, relatore. Rende omaggio ai nobili sentimenti espressi dal ministro.

Per pronunziarsi sulle proposte di rinvio ne attende lo svolgimento.

Non crede che gli attuali ispettori industriali possano compiere anche le ispezioni ordinate dal progetto.

L'esempio della Germania deve renderci circospetti perchè chi ne favorì la legislazione ne mette di nuovo in dubbio l'utilità.

GUARNERI deve al Senato una franca dichiarazione sulla sua mozione, principalmente dopo ciò che disse il senatore Pierantoni sulla sua proposta, da lui definita come un rinvio alle calende greche.

Anche l'on. ministro parve volesse dare un identico significato alla sua mozione. Ora egli sente il dovere di dichiarare che questo apprezzamento è assolutamente infondato e che nel caso in cui alla sua mozione si volesse dare un simile significato egli sarebbe in obbligo di ripudiarla.

Nulla adunque di quello che si è detto; la proposta da lui fatta, dopo che i principii fondamentali della legge sono stati ammessi, non ha altro scopo che non sia quello di migliorare la legge in modo che possa essere approvata.

Nessuno può mettere in dubbio che una legge sugli infortuni del lavoro, non sia necessaria, ma bisogna fare una legge, la quale veramente risponda agli scopi che si propone e provveda ad allontanare i mali che si deplorano.

MASSARANI avrebbe creduto che il signor ministro dalle sue ampie e solide argomentazioni, con cui dimostrò che il presente disegno di legge riproduce, salvo un solo punto, quello già sancito dal Senato, sarebbe stato indotto a concludere per il deciso rifiuto di un rinvio, che non ha sufficiente ragion d'essere.

Questo rinvio sarà interpretato come una seconda edizione di quel che accadde nel 1886, quando la legge fu seppellita per altri dieci anni.

Il solo punto in disputa è quello di cui è parola all'art. 40, e di questo pressochè nulla si disse, onde nulla intorno ad esso può l'Ufficio centrale attingere alla discussione passata.

Se obbiezioni in questo punto ci sono, si svolgano nel seguito; ma non si tronchi un discorso che solo può condurre a conclusioni efficaci e lungamente aspettate da tutti gli amici della giustizia.

LAMPERTICO, relatore, con amarezza dichiara dolergli che le sue parole siano state interpretate come contrarie al contenuto della relazione.

No, la relazione resta tal quale; ma dopo la discussione avvenuta non potè metter in dubbio la necessità di rivedere e ristudiare la legge.

GADDA fa osservare al senatore Massarani, il quale espose considerazioni di convenienza perchè la discussione continui, che a lui pare che il rinvio del progetto all'Ufficio centrale sia divenuta una necessità.

Rileva le importanti obbiezioni sollevate, e loda l'Ufficio centrale di avere riconosciuta la opportunità di un maggiore esame.

I principî fondamentali sono molti; si tratta solo di migliorare la legge in tutte le sue parti, in modo che possa essere approvata da tutto il Senato.

Avrebbe desiderato che in questo intendimento la proposta di rinvio fosse subito accettata anche dal Governo, inquantochè non si tratta che di migliorare il progetto in alcune sue parti.

FERRARIS L. Ritira il suo ordine del giorno e si associa a quello che venne proposto da altro collega, perchè il concetto suo vi corrisponde esattamente.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Vorrebbe anzitutto far una distinzione d'ordine regolamentare.

Si può rinviare un progetto in due modi: una sospensiva che non include la cancellazione dall'ordine del giorno e un rinvio all'Ufficio centrale.

Il secondo metodo è gentile, ma dice trasparentemente: non ne vogliamo sapere; il primo invece è veramente conforme agli scopi legittimi enunciati dal senatore Guarneri nell'interesse del progetto.

E solo in questo senso il Governo consente; in altro senso declina ogni responsabilità, ove fosse costretto dal voto del Senato a piegare la fronte.

Per concludere dico che se il sentimento del Senato non è così sfavorevole alla legge come alcuni discorsi lascerebbero supporre, il Senato deve, pur sospendendo la discussione, mantenere il progetto di legge all'ordine del giorno, in modo che una risoluzione possa essere presa prima delle vacanze.

Rileva l'importanza del progetto di legge che sta dinanzi al Senato, e si appella alla sua opera saviamente moderatrice ed al suo cuore, perchè riconosca la opportunità delle considerazioni da lui esposte.

Dichiarasi quindi propenso ad una sospensiva, ma il Governo deve opporsi al rinvio del progetto di legge all'Ufficio centrale; che se il Senato dovesse prendere una risoluzione diversa, il Governo vi s'inchinerà, non senza esprimere il suo rammarico perchè questa sua raccomandazione non sia stata accolta.

VITELLESCHI dichiara di accettare il rinvio all'Ufficio centrale in piena buona fede, convinto che può farsi una legge buona la quale offenda il meno possibile gl'interessi e avvii la questione ad una giusta soluzione. Per questo voterà il rinvio all'Ufficio centrale, aderendo all'ordine del giorno Guarneri, se il Senato lo accetta.

Se il Senato non lo accetta, ne proporrà altro che forse scolpisce più chiaramente il suo concetto.

FINALI. Dopo trentasei anni di vita parlamentare, il procedimento odierno gli par quasi strano.

Pensi il Senato che il progetto d'oggi è quello che – tranne l'art. 10 – fu votato altravolta e che l'Ufficio centrale studiò un mese e mezzo questo non nuovo progetto.

L'equivoco che può esservi nel rinvio bisogna sia evitato: per evitarlo non v'è che un mezzo, quello cioè proposto dal presidente del Consiglio od altro analogo.

LAMPERTICO. Farà una dichiarazione a nome dell'Ufficio centrale.

Non entrerà di nuovo nel merito della discussione.

Quando venga in votazione la mozione Guarneri, l'Ufficio centrale non potrà disdire quello che disse già.

Accenna alla convenienza di mettere l'Ufficio centrale in condizione di potere compiere utilmente il proprio dovere, e sopratutto di eliminare tutte quelle questioni e obbiezioni che si sono mosse al progetto di legge nella discussione, in modo che non si debba poi prendere più tardi la stessa risoluzione che si vorrebbe prendere presentemente a motivo del moltiplicarsi e del complicarsi degli emendamenti.

Pare ed è superfluo dire che l'Ufficio centrale accettando il rinvio è in piena buona fede.

E si porrà all'opera coi colleghi perchè nel tempo più breve il mandato che fosse conferito dal Senato venisse compiuto.

ROSSI ALESSANDRO anch'egli ha bisogno d'una aperta dichiarazione.

Nessuno vuol portare equivoci in Senato, e lo prova la conclusione del suo discorso che rilegge.

Dopo ciò spera che nessuno lo crederà l'uomo degli equivoci.

PRESIDENTE legge un nuovo testo della proposta Guarneri:

« il Senato sospende la discussione del progetto di legge sugli infortuni del lavoro affinchè l'Ufficio centrale possa dare maggiore armonia ai suoi articoli, e sottoporre al suo preliminare studio le varie proposte di riforme al cennato progetto di legge.

DI CAMPOREALE, dell'Ufficio centrale, risponde brevemente al senatore Finali, le cui parole suonano, in certo modo, biasimo all'Ufficio centrale.

Dimostra con dati di fatto che l'Ufficio centrale non ha perduto tempo nello studio del progetto di legge, tenuto conto della gravità del tema deferito al suo esame.

Esso ha limitato il suo lavoro a foggiare il progetto di legge secondo i principii che informavano il progetto di legge del 1892, già approvato dal Senato.

L'Ufficio centrale non poteva far altro: se il Senato vuole che faccia di più, bisogna che gli conceda il tempo necessario.

Esso non si rifiuta a riprendere in esame la questione, tenuto conto della maggior luce gettata sopra di esso dalla presente discussione.

FINALI. Dichiara al senatore Di Camporeale che non intese di imputar di poca diligenza l'Ufficio centrale; disse solo che ebbe un mese e mezzo di tempo per l'esame del progetto, tempo sufficiente per studiare i ritocchi fatti dalla Camera al progetto altra volta votato dal Senato.

ROSSI ALESSANDRO. Dichiara che discutendosi il progetto aveva preparato già dieci emendamenti ai dieci primi articoli, ciò che riprova la sua buona fede.

PRESIDENTE. Rilegge l'ordine del giorno Guarneri emendato.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Non metto in dubbio la buona fede d'alcuno; ma ha una certa conoscenza della tattica parlamentare.

Se l'Ufficio centrale dichiara di mantenere i concetti fondamentali della legge, già accettati, e di riferire prontamente, accetta la proposta Guarneri; in caso diverso, ripete, dovrà, ma senza responsabilità sua, chinar la fronte.

VITELLESCHI. Gli pare che come avviene spesso nelle nostre cose parlamentari, la forma stia per portare via la sostanza.

Non crede che nell'ambiente in cui è avvenuta questa discussione, scevra di correnti politiche, sia conveniente di porre la questione nei termini indicati.

Il Senato chiede di poter fare un onesto tentativo: lo disse in ogni forma, perchè e come dunque chiedere termini perentori?

Gli parrebbe cosa affatto sconveniente parlare di termini perentori al Senato che discusse con amore e profondità.

Facciamo un patto di buona fede: il progetto si presenterà emendato appena si potrà: ecco ciò su di cui onestamente, dignitosamente si può convenire.

GADDA vuole aggiungere una osservazione a quelle fatte dal senatore Vitelleschi.

Gli pare che l'onor. presidente del Consiglio chieda all'Ufficio centrale una cosa che non può fare, quella cioè di prendere un impegno prima che siano presentati gli emendamenti.

Prega l'onor. presidente del Consiglio a considerare che sa-

rebbe, a suo giudizio, poco conveniente chiedere al Senato un voto di questa natura, che ingiunga la presentazione di una nuova relazione a data fissa.

GUARNERI è lungi dal credere che il presidente del Consiglio voglia un voto coattivo per ottenere l'assicurazione coattiva (Si ride).

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. No, no.

GUARNERI, se il ministro insistesse, crederebbe che desiderasse più di tutti il rigetto del progetto.

MASSARANI non sa intendere un rinvio per coordinare emendamenti che non furono ancora proposti.

Se l'Ufficio centrale intende rimutare la sostanza, le basi medesime del disegno di legge, che, nell'ultimo capoverso della sua relazione dichiarava in massima di accettare, ben a ragione l'onor. Presidente del Consiglio rifiuta di accettare la sospensiva.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio. Interrogato se accettava la proposta Guarneri, rispose chiedendo una spiegazione e la ebbe più larga di quella che desiderava poichè si rispose: la questione è grave, non sappiamo se e quando si potrà discutere perchè prescindiamo dal progetto del Governo.

Ecco perchè non accetta l'ordine del giorno Guarneri.

Il Governo poi non solo non vuole il rigetto del progetto; ma spera anzi ancora che il Senato abbia la virtù di discuterlo.

Se firmò il progetto lo firmò scientemente, deliberatamente.

A ciascuno la sua parte di responsabilità.

Se il Senato vuole discutere il progetto del Governo, sospenda pure la discussione coll'intesa che il progetto al più presto si discuta; se non lo vuole, voti l'ordine del giorno del senatore Guarneri.

LAMPERTICO. Deve fare prima del voto una dichiarazione formale; quella cioè che l'Ufficio centrale non può assumere impegni a data fissa; però si obbliga a condurre avanti il suo lavoro con zelo e nel minor tempo possibile.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno Guarneri.

Dopo prova e controprova, è approvato.

Presentazione d'una proposta di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Presenta un progetto di legge sui « Conti consuntivi degli esercizi finanziari 1893-94, 1894-1895. »

PRESIDENTE. Il Senato per la prossima seduta pubblica sarà convocato con avviso a domicilio.

Levasi (ore 17,50).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 dicembre 1896

Presidenza del Presidente VILLA

La seduta comincia alle ore 14.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, risponde ad una interrogazione dell'onorevole Roberto Galli « sul resoconto dei fondi spesi per il terremoto della Calabria, resoconto che fu pubblicato incompleto. Nello stesso tempo lo prega di voler fissare per la sua risposta il termine più breve possibile. »

In pari tempo risponde ad altra interrogazione dell'onorevole Palamenghi-Crispi, il quale chiede « se nel suo ultimo avvento al potere abbia rinvenuto abusi nel servizio della Consulta Araldica e scoperta una distrazione dal Tesoro di lire 29,092, provenienti da diritti araldici, come il deputato Cavallotti ha asserito e non dimostrato ».

Dichiara che la migliore risposta è la presentazione della relazione sulla gestione dei fondi destinati ai danneggiati del terremoto.

Osserva intanto che da questa relazione sono risultati due fatti e cioè che l'amministrazione dei fondi non è stata tenuta col massimo ordine, e che qualche dubbio può muoversi sull'impiego di una parte dei fondi medesimi.

In ogni modo egli presenta alla Camera i documenti della Commissione che fu incaricata di esaminare tutte queste gestioni.

All'onorevole Palamenghi poi risponde presentando la relazione della Commissione di inchiesta relativa all'impiego dei fondi della Consulta Araldica.

GALLI R. La risposta impreveduta del presidente del Consiglio non gli permette di dare particolareggiate spiegazioni.

Osserva tuttavia che i fondi della Consulta Araldica furono spesi esclusivamente per servizi relativi alla Consulta Araldica stessa.

Indica in che modo quei fondi furono erogati.

Quanto ai fondi del terremoto deve dichiarare che nell'amministrazione di essi egli non entrò in verun modo dopo cessato il suo còmpito di Commissario Regio.

Del resto dubbi e reclami non sarebbero stati sollevati se la pubblicazione delle offerte fosse stata fatta diversamente, e non si fossero unite molte offerte alla volta per comodo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

In ogni modo si riserva di esaminare i documenti presentati, e di presentare, se occorrerà, una interrogazione o una interpellanza, dolente di non poter dare ora ulteriori schiarimenti per la inaspettata risposta del Governo.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, ha risposto subito credendo così di interpretare appunto il desiderio espresso dall'onorevole Galli nella sua interrogazione.

Osserva poi che l'onorevole Galli è caduto in alcune inesattezze, le quali si rileveranno facilmente dai documenti deposti al banco della Presidenza.

GALLI R. dichiara che nessun documento potrà intaccare la sua condotta come sottosegretario di Stato. Aggiunge che pregò soltanto il presidente del Consiglio di fissare un termine breve per la risposta alla sua interrogazione.

Questa risposta ricevuta ora inaspettatamente gli impedisce di dare più particolareggiati schiarimenti.

SERENA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Imbriani « circa la illegalità commessa nelle elezioni amministrative per il consigliere provinciale di Ribera. »

Osserva che il procedimento delle ultime elezioni fu regolare e non fu sollevato alcun reclamo.

Imbriani cita fatti i quali dimostrano che fu violata la legge.

SERENA, sottosegretario di Stato per l'interno, afferma che la legge non fu violata. Se le elezioni furono rinviate si deve anche al ricorso di 322 elettori perchè le elezioni stesse potessero farsi con la nuova lista.

IMBRIANI, osserva che egli può mostrare ricorsi di migliaia di elettori i quali si lagnano del rinvio delle elezioni.

In ogni modo, i ricorsi non possono mai far derogare dalla legge.

Votazione per la nomina di due commissarii e per l'approvazione di due disegni di legge.

DI SANT'ONOFRIO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Adamoli — Afan de Rivera — Ambrosoli — Anselmi — Aprile Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Balini-Confalonieri — Baragiola — Barzilai — Beltrami — Bertoldi — Bertolini — Biscaretti — Bombrini — Bonacci — Bonacossa — Bonanno — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Branca — Brena — Brin — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Cafiero — Caldesi — Calpini

Camagna — Cambray-Digny — Canegallo — Cao-Pinna — Capaldo — Capilupi — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Carmine — Carotti — Casalini — Casana — Cavagnari — Cavallotti — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Cerutti — Chiaradia — Cibrario — Chiesa — Chinaglia — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Federico — Colleoni — Colombo Giuseppe — Colonna — Colosimo — Colpi — Comandù — Compans — Conti — Coppino — Costa Andrea — Cottafavi — Cremonesi — Curioni.

D'Andrea — Daneo Edoardo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Cristoforis — De Felice Giuffrida — De Giorgio — De Leo — Del Giudice — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Diligenti — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Episcopo.

Facta — Falconi — Fani — Farinet — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Fisogni — Flaùti — Florena — Fortis — Fracassi — Freschi — Frola — Fulci Nicolò Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Gallotti — Gallini — Gallo Niccolò — Gallotti — Gamba — Garavetti — Garibaldi — Garlanda — Gemma — Ghigi — Gianolio — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Goja — Grandi — Gualerzi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lausetti — Lazzaro — Leali — Leonetti — Lo Re Francesco — Lo Re Nicola — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Macola — Magliani — Manna — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marescalchi Alfonso — Marinelli — Marsengo-Bastia — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Menafoglio — Menotti — Mestica — Morello — Mezzanotte — Miniscalchi — Molmenti — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Morin — Morpurgo — Murmura.

Napodano — Niccolini — Nocito.

Omodei — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pandolfi — Papa — Pasolini — Pastore — Penna — Pennati — Peroni — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Poli — Priario — Prinetti.

Radice — Raggio — Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci Vincenzo — Ridolfi — Riola — Rizzetti — Rizzo — Romano — Roncalli — Ronchetti — Rossi-Milano — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Scotti — Serena — Severi — Socci — Sormani — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Tacconi — Talamo — Tecchio — Torasena — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tornielli — Torraca — Treves — Turati — Turbiglio Giorgio.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendemini — Vienna — Vischi — Visocchi.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zainy — Zavattari.

Sono in congedo:

Costa Alessandro.
D'Ayala-Valva — Del Balzo — Della Rocca.
Lorenzini — Luzzatti Ippolito.
Minelli.
Pozzi.
Rosano.
Sciacca della Scala — Sola — Suardo Alessio.
Tozzi.

Sono ammalati:

Bertollo.
Calleri — Casale.
De Riseis Luigi.
Marcora — Matteucci.
Pascolato — Pisani.
Trompeo.
Ungaro.

Assenti per ufficio pubblico:

Fazi.
Pompilj.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Seguito della discussione della proposta di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili.

CERUTTI approva il disegno di legge osservando ch'esso si risolve in una mera interpellazione del locatore al conduttore, il quale, ove non consenta nella disdetta, può far valere le proprie ragioni. Il provvedimento per altro cadrebbe nel nulla se si richiedesse impreteribilmente che la notificazione fosse fatta in *persona propria*, tale notificazione riuscendo talora impossibile; e quindi propone si aggiunga: « o della quale fosse stata rinnovata la notificazione. »

COSTA, ministro guardasigilli, e SCHIRATTI, relatore, accettano l'emendamento.

GEMMA, dopo aver dichiarato che approva il provvedimento, perchè esso ha già fatto buona prova nella Venezia prima del 1866, chiede che vengano aggiunte le parole *o mezzaiuolo* per togliere ogni dubbio sull'applicabilità del provvedimento alla mezzadria.

DANEO E. approva il concetto informatore della legge nel senso di accelerare la procedura per lo sfratto. Ma desidera che la maggiore celerità si accordi con maggiori garanzie nell'interesse di tutti. E proporrebbe il rinvio dell'articolo alla Commissione perchè introduca la garanzia del decreto del giudice; che potrebbe emanarlo anche se le opposizioni sono evidentemente infondate, rinviando le parti a udienza fissa davanti al giudice competente.

Difende nel resto la legge che non accorda privilegi, ma tutela diritti.

COCITO approva il concetto del disegno di legge, che mira a rendere efficace il diritto del proprietario, di ottenere lo sloggio dell'inquilino a locazione finita; tale diritto potendo ora essere facilmente eluso.

Nè ravvisa nella proposta alcuna offesa alle norme ordinarie di esecuzione; giacchè la licenza attinge esecutività dal silenzio del conduttore.

Solamente domanda, nell'interesse dei conduttori, che nei contratti di affitto siano stampati gli articoli di questo disegno di legge, affinchè non si possa dare il caso che abbiano ad ignorarne le disposizioni.

NAPODANO combatte il disegno di legge affermando che non dà alcuna garanzia ai proprietari; turba le basi fondamentali del principio dell'uguaglianza nei contratti; introduce innovazioni pericolose; crea gravi pericoli per gli onesti; e non accorda efficace protezione a coloro che ne hanno bisogno.

Non può consentire che, alla licenza del proprietario si accordino gli effetti di titolo esecutivo, riconosciuti, per alte considerazioni giuridiche, e politiche, alle cambiali.

E spera che la Camera non vorrà approvare il disegno di legge.

TURATI risponde per fatto personale all'onorevole Cocito, confermando le considerazioni svolte ieri, specialmente in quanto riguarda l'argomento, che si porta avanti questa proposta di legge quasi ad aiuto dei piccoli proprietari, mentre essa non fa invece che favorire i grandi proprietari a detrimento degli operai o degli agricoltori.

PRESIDENTE annunzia essere stata proposta la sospensiva.

MECACCI risponde al guardasigilli, contestando che questo disegno di legge non porti alcun mutamento al Codice civile, e affermando che esso deroga, anzi, alle norme del diritto comune,

non a beneficio dei piccoli proprietarii, ma bensì dei grossi speculatori.

Quindi prega la Camera di sospendere la discussione di questa legge, per dar tempo al Governo di studiare, intorno a questo argomento, una migliore riforma.

DONATI fa la storia della proposta di legge e ricorda come altra volta non sia stata votata per ragioni indipendenti dalla volontà della Camera. Ora si propone la sospensione, ma essa non risolve la questione fondamentale che riguarda l'approvazione od il rigetto della legge, perciò giudicando inutile la detta sospensione voterà contro.

PRESIDENTE. Pone a partito la sospensiva.

(Dopo prova e controprova non è approvata ed è approvato l'articolo con due emendamenti uno dell'onorevole Cerruti, l'altro della Commissione nonchè gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge).

GOIA. Sull'articolo 4° domanda schiarimenti non sembrandogli che risulti chiaro dal testo se la nuova procedura stabilita dalla legge sia facoltativa od obbligatoria per il locatore.

COSTA, ministro guardasigilli, risponde che realmente le disposizioni della legge antica restano in vigore per coloro che alla legge antica vogliono ricorrere, perciò se la Commissione non ha niente in contrario non sarebbe male che l'articolo fosse soppresso.

SCHIRATTI, della Commissione e GOIA consente che l'articolo sia soppresso.

(L'art. 4 ed ultimo è soppresso).

Risultamento della votazione.

PRESIDENTE sorteggia gli scrutatori per la elezione dei Commissari.

Proclama il risultamento delle votazioni sui disegni di legge:

Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione.

Favorevoli . . .	187
Contrari	63

Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato.

Favorevoli . . .	198
Contrari. . . .	52

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge sui matrimonii degli ufficiali del Regio esercito.

DI SANT'ONOFRIO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

VISCHI. È convinto che sia necessario di mettere un qualche ostacolo al matrimonio degli ufficiali per non rendere generale fra essi il vincolo coniugale, ma non crede che si debbano porre ostacoli tali da rendere invece generale il celibato fra gli stessi ufficiali, cosa che porterebbe un grave perturbamento in molte famiglie.

A questi criteri concilianti si è inspirato nello studiare la legge come membro della Commissione e per la stessa ragione approva in massima la legge sebbene non accetti che come un mezzo termine le attribuzioni che in essa si danno al Tribunale Supremo di guerra e marina, magistratura che non gli pare presenti tutte le garanzie desiderabili.

Un altro punto nel quale discorda dal disegno di legge è quello relativo alle agevolazioni speciali concesse agli ufficiali dei carabinieri provenienti dai sott'ufficiali, agevolazioni che vorrebbe estese a tutti gli ufficiali dell'arma.

Insiste poi che il ministro accetti quell'emendamento della Commissione che porta da 40 a 35 anni il limite d'età per gli ufficiali che si possano sposare con lire 3,000 di reddito.

Conchiudendo dice che se il ministro insiste consentirà di togliere ogni attribuzione in materia al Tribunale di guerra e marina, ma non può cedere sugli altri emendamenti introdotti dalla Commissione.

IMBRIANI rileva come questa legge, così come è stata modificata dalla Commissione, rappresenta una transazione fra le idee dell'oratore che vorrebbe il matrimonio degli ufficiali perfettamente libero e quello del Ministero.

Ora è dolente di vedere alcuni colleghi della Commissione, che si erano dichiarati solidali nel sostenere in questo modo la legge, essere ora propensi ad abbandonare alcune delle loro proposte.

Dichiara quindi di non potere accettare in niun modo la proposta ministeriale che vuole l'insindacabilità delle ragioni per le quali si nega l'assentimento al matrimonio degli ufficiali, perchè questa disposizione sottoporrebbe loro e le loro future spose ad una umiliante inquisizione e senza ricorso.

Difende poi le altre modificazioni proposte dalla Commissione e dimostra come esse, anche sotto il punto di vista militare, siano preferibili alle proposte ministeriali; e conchiude dichiarando che non ammette nessun cambiamento negli articoli come furono formulati dalla Commissione.

MECACCI essendo membro della Commissione non intende cambiare alcuno degli articoli dalla medesima proposti.

La legge presente rappresenta una transazione fra coloro che vogliono la libertà assoluta del matrimonio degli ufficiali e coloro che lo vogliono oltremodo ostacolare.

MARAZZI è contrario alla legge perchè crede dannoso qualunque provvedimento che tenda ad aumentare la differenza fra l'elemento militare ed il civile.

Del resto, finchè non si stabilirà la precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso, sarà inefficace qualunque legge che miri ad ostacolare il matrimonio degli ufficiali.

Fa notare poi come il vincolo della dote, nel modesto limite stabilito, non è sufficiente, ai certi gradi di educazione ad assicurare la indipendenza economica della famiglia dell'ufficiale; nè bisogna dimenticare che spesso la dote è fittizia e più spesso la si possiede in capitale, ma non se ne gode il reddito.

Crede quindi che il sistema migliore sia di dare all'ufficiale intera la responsabilità dei propri atti: e, se accetta la presente legge si è perchè rappresenta un passo, per quanto piccolo, verso la completa libertà di matrimonio.

CURIONI, relatore, espone i concetti, che ispirarono la Commissione nelle sue proposte. Invece di preoccuparsi della sorte delle vedove e dei pupilli, come fa la vigente legge questo disegno di legge si preoccupa esclusivamente della famiglia militare fino a che l'ufficiale rimane nell'esercito.

Dimostra come un siffatto principio sia eminentemente liberale in confronto delle norme vigenti.

Combatte le obbiezioni sollevate dall'onorevole Mecacci, ed osserva che lo svincolare la rendita, quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio di lire quattromila, è cosa assolutamente conforme al principio informatore della legge.

Giustifica specialmente l'emendamento, col quale si richiede l'avviso del Tribunale Supremo di guerra e marina per concedere il Regio assentimento. Tuttavia dichiara che è pronto a rinunziarvi qualora il Governo accetti le altre proposte della Commissione.

Insiste sulla disposizione, che limita l'obbligo della rendita ai trentacinque anni, e spera che il ministro l'accoglierà. Invece la Commissione è pronta a rinunziare alla eccezione introdotta a favore degli ufficiali medici. Non potrebbe, però rinunziare alla eccezione fatta a favore degli ufficiali dei carabinieri provenienti dai sottufficiali.

Spera che in tal modo si potrà ottenere l'accordo fra Governo e Commissione.

MECACCI risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Curioni insistendo in quanto precedentemente ha esposto alla Camera.

Presentazione di una relazione.

CHINAGLIA presenta la relazione sul disegno di legge «Assegno annuo di un milione a favore di S. A. R. il Principe ereditario.»

Interrogazioni e mozione.

BORGATTA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se e quando intenda ripresentare il disegno di legge per l'istituzione di una Cassa di previdenza a favore degli impiegati degli archivi notarili.

« Badini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marineria, per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere nell'interesse degli ufficiali e dei marinai, eroicamente morti nell'eccidio di Lafolè.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere quali furono i motivi che lo determinarono a non applicare agli impiegati delle dogane l'abolizione delle promozioni *a base di lista di merito*, come da Regio decreto 9 luglio 1896, emesso per il personale degli uffici finanziari direttivi.

« Zavattari. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia il caso di richiamare al rispetto dell'arte ed all'osservanza del proprio ufficio coloro, che, senza autorizzazione del Ministero, si permisero ordinare lavori antiestetici per l'insigne monumento del Palazzo Ducale di Venezia.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle inesatte ed incomplete affermazioni contenute nelle relazioni sul terremoto delle Calabrie, da lui depositate al banco della Presidenza della Camera.

« Roberto Galli. »

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere per quali ragioni venne ancora permesso l'uso della rete *Bedina* sul lago di Como.

« Scalini. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere per tutelare la produzione ed il commercio enologico contro la concorrenza sempre crescente dei vini d'uva secca.

« Scalini, Baragiola. »

« Si propone che vengano stampati e distribuiti ai deputati i rapporti circa l'inchiesta per l'erogazione dei fondi per i danneggiati dal terremoto in Calabria.

Zavattari, Turati, De Felice Giuffrida, Pennati, De Cristoforis, Socci, Zabeo, Garavetti, Caldesi. »

CAVALLOTTI, prega il presidente del Consiglio di rispondere in precedeza sulle altre, alle interrogazioni che l'oratore ha presentato sul servizio dell'inchiesta araldica e sui fondi del terremoto.

PALAMENGHI-CRISPI, fa identica domanda per la sua interrogazione.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, è agli ordini della Camera.

PRESIDENTE, propone che le interrogazioni Cavallotti e Palamenghi-Crispi siano svolte domani.

(Rimane così stabilito).

ZAVATTARI domanda quando il presidente del Consiglio crede che possa esser svolta la sua mozione diretta ad ottenere la pubblicazione della relazione sui fondi del terremoto.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, pure ritenendo poco opportuna questa pubblicazione, dichiara di disinteressarsi della questione e di rimettersene alla Camera.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, propone che mercoledì siano svolte le interpellanze e interrogazioni relative al servizio ferroviario.

(Così rimane stabilito).

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, si dichiara pronto a rispondere il 17 corrente alle interpellanze e interrogazioni relativo al diritto di associazione.

(Rimane così stabilito).

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE proclama il risultamento delle seguenti votazioni:

Nomina di un Commissario della Giunta generale del bilancio.

Ballottaggio fra gli onorevoli:

Sani Giacomo 94
Colombo Giuseppe . . . 89

Nomina di un commissario della Giunta di vigilanza nella biblioteca:

Ballottaggio fra gli onorevoli:

Conti 86
Torrigiani 66

La seduta termina alle 18.40.

DIARIO ESTERO

Il corrispondente viennese dell'*Allgemeine Zeitung* di Monaco telegrafa a questo giornale alcune notizie avute da persona bene informata sulla politica della Russia nella questione orientale.

Secondo questo corrispondente, sarebbero prive di fondamento tutte le voci corse circa ad un accordo che la Russia avrebbe concluso con un'altra Potenza per decidere delle sorti della Turchia. Assolutamente falso sarebbe poi che quest'altra Potenza sia l'Inghilterra. La Russia non ha affatto l'intenzione di assumersi la contutela della Turchia e le dichiarazioni che un ministro inglese ha fatto in questo senso devono essere smentite.

La Russia non toccherà gli armeni perchè non desidera affatto di aumentare il numero dei suoi sudditi armeni. Essa, invece, dirigerà la sua attenzione all'Asia settentrionale dove cerca di progredire continuamente.

Questa, conclude il corrispondente, è la politica dello Czar Nicolò e questa dovrà seguire il successore di Lobanoff, chiunque esso sia.

* * *

Telegrafano da Atene, in data 2 dicembre:

« Nella seduta di ieri della Camera dei deputati, il deputato Kairis svolse la sua interpellanza sulla politica del Governo nella questione candiotta. Dichiarò che il Governo è colpevole di aver mancato a un dovere morale della Grecia e di aver lasciato Creta nell'imbarazzo.

Parecchi altri oratori attaccarono violentemente la politica del Governo.

Il Presidente dei Ministri, Delyannis, respinse gli attacchi degli oratori dell'opposizione. Rispondendo all'assurda accusa che egli cerchi di tutto per ridurre la Grecia una provincia russa, Delyannis dichiarò che la Grecia è indipendente, ma presta ascolto ai consigli delle Potenze e del resto poi essa sarebbe costretta a regolare il suo contegno a seconda delle varie circostanze. Il Presidente dei Ministri crede che, per quanto riguarda l'isola di Creta, si procederà in modo da favorire gli interessi dei candiotti. »

* * *

I giornali di Madrid, l'*Heraldo* e l'*Imparcial* hanno aperto una aspra campagna contro il generale Weyler, comandante in capo dell'esercito spagnuolo nell'isola di Cuba.

I due giornali censurano acerbamente i piani del generale

per la pacificazione di Cuba, dicendoli insufficienti innanzi alle amplissime proporzioni assunte dall'insurrezione; negano, od almeno dubitano assai, che quel generale, mettendosi alla testa di quella parte delle proprie truppe che si trovano nella provincia di Pinar del Rio, abbia realmente ottenuto sugli insorti le importanti vittorie di cui egli si vanta; e finalmente ammoniscono il generale che, pur di salvare Cuba, la Spagna non ha esitato a fornirgli in quantità enormi, incredibili, uomini e denaro, ma che in vista della inutilità di tanti sacrifici, egli non dovrà meravigliarsi se il paese, dopo avere esauriti danari ed uomini, avrà esaurita anche la propria pazienza.

L'effetto prodotto da tali articoli, a quanto si scrive da Madrid, che, per l'identità dei loro concetti, paiono perfino ispirati da una stessa persona, è immenso.

In quanto ai commenti che se ne fanno, può dirsi, essere convinzione generale che i risultati finora ottenuti dal generale Weyler sono di gran lunga inferiori a quelli che il paese aveva il diritto di attendersi, ma che il cambiare, per la terza volta, in ventidue mesi, il generale in capo dell'esercito spedizionario, produrrebbe indubbiamente all'estero, una sì deplorevole impressione, da doversi rinunziare, almeno per ora, a qualsiasi idea di richiamare il generale Weyler.

***

Un telegramma da Nuova York annunzia che gli Stati dell'America centrale, il Nicaragua, l'Honduras e San Salvador si sono costituiti in Federazione sotto il nome di « Repubblica maggiore del Centro d'America. »

A termini del trattato ratificato dalle Assemblee delle tre Repubbliche, ciascuna di esse ha nominato tre delegati. I delegati costituiscono una Dieta che, nel primo anno, avrà sede a San Salvador e si trasferirà poi, negli anni seguenti, nelle due altre capitali. Questa Dieta sarà incaricata delle relazioni estere della Repubblica maggiore, i tre Stati dovendone formare una sola dal punto di vista diplomatico pur conservando ciascuno la sua autonomia interna. In conseguenza, i rappresentanti all'estero delle tre Repubbliche sono stati richiamati e delle nuove nomine saranno sottoposto alla Dieta della Confederazione.

Si afferma che gli Stati di Guatemala e di Costa-Rica sono disposti ad aderire alla nuova Federazione che eserciterà, indubbiamento, una grande influenza sull'avvenire politico ed economico dell'America.

***

Si telegrafa da Washington, 2 dicembre, che ebbe luogo, il giorno innanzi, in quella capitale, una riunione di tutti i membri del gabinetto. Vi fu letto il Messaggio del Presidente Cleveland, che è ora completo, ad eccezione del paragrafo concernente gli avvenimenti di Cuba, che sarà concretato all'ultimo momento.

I signori Olney e Herbert si pronunciarono in favore di un energico intervento, ma il sig. Cleveland ha insistito sulla necessità di un rinvio, aggiungendo che esso desiderava di lasciare al sig. Mac-Kinley la responsabilità dell'atteggiamento che si dovrà prendere.

Il Consiglio ha deciso di non prendere, per ora, nessuna risoluzione.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina inaugureranno a Firenze, il giorno 19 corrente, la festa dell'arte e dei fiori con l'apertura dell'Esposizione di Belle Arti.

— Il Sindaco di Firenze, Marchese Torrigiani, diede ieri comunicazione di tale Reale intervento a quel Consiglio Comunale, leggendo un dispaccio di S. E. il Presidente del Consiglio on. marchese di Rudinì.

Per l'occidio di Lafolè. — Il capitano-tenente, conte Oriola addetto navale presso l'Ambasciata di Germania, si recò ieri da S. E. il Ministro della marina per esprimere le vivissime condoglianze del Ministro della marina germanica per la morte dei nostri ufficiali presso Mogadisciu.

— Il luogotenente di vascello Jousselin, addetto navale all'Ambasciata di Francia, si è recato, oggi, dal Ministro della marina, a presentare in nome del Ministro della marina francese, vivissime condoglianze per la morte dei nostri ufficiali presso Mogadisciu.

— Da Pesaro poi si telegrafa che la notizia dell'eccidio del concittadino capitano Cecchi e dei suoi compagni, ha impressionato dolorosamente la cittadinanza.

Il Consiglio comunale tolse la seduta in segno di lutto.

Il ritorno dei prigionieri. — L'*Agenzia Stefani*, ha da Aden, 4:

« Il maggiore Nerazzini telegrafa da Warabili, 25 novembre:

« Ho ricevuto il telegramma di ratifica di Sua Maestà il Re, che trasmisi subito all'Imperatore.

« Dopodomani arriverò a Harrar con 200 prigionieri, in ottimo stato di salute, per condurli in Italia con me, appena sarà pronta la carovana e la scorta.

« Ras Maconnen ci ricolma lungo la strada di affettuose cure; procede benissimo.

« Il Ras mi assicura che la concentrazione dei prigionieri in Harrar proseguirà rapidamente appena Menelik riceverà il telegramma reale. »

— La Presidenza della Croce Rossa Italiana, ci invia la seguente comunicazione:

« Un telegramma da Aden del capitano De Martino, giunto ieri al conte Taverna, Presidente della Croce Rossa, informa che la spedizione inviata in soccorso dei prigionieri è giunta a Biacaboba.

Ivi venne impiantata una stazione di soccorso sotto il comando del capitano Bracco.

Il resto della spedizione prosegue a grandi giornate per l' Harrar. »

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 5 dicembre, a lire 104,60.

L'eruzione del Vesuvio. — L'Osservatorio Vesuviano comunica ai giornali di Napoli in data di ieri le seguenti notizie sull'incremento del periodo eruttivo del vulcano:

« Una grande corrente di lava determinatasi ieri mattina da gran crepaccio negli *Atrii*, ha percorso, fino alle ore 16 di oggi, oltre mezzo chilometro tagliando di nuovo le comunicazioni diretto fra l'Osservatorio e la Funicolare, avendo distrutto un buon tratto della strada fatta aprire sulle scorie dalla compagnia Cook.

Questa nuova lava, che scorre rapidissima per le continue *rifose* e con velocità iniziale notevole, ha proporzioni imponenti, raggiungendo una larghezza di circa 60 metri ed una altezza che arriva a 7 metri e forse più.

È un vero e gran fiume di fuoco; essendo lava di natura scoriacea, non si può prevedere quali e quanti danni arrecherà alle

strade, conservando tale velocità da non far prevedere prossima la sua fine.

La strada funicolare, è stata raggiunta e sorpassata nelle primissime ore di stamane, ad un centinaio di metri al sopra del cancello, che ne chiudeva l'accesso; e la lava divisasi sulla fronte in due rami, di cui uno poco attivo verso la *Vetrana*, sorpassata la linea della collina dei Canterani, si dirige attivissima alle falde della collina del *Salvatore* sotto la perpendicolare dell'Ossorvario. »

Doni importanti. — Leggiamo nel Bollettino del Ministero della Pubblica Istruzione:

« Il comm. Michele Leicht ha donato al museo archeologico di Cividale dodicimila schede, che costituiscono il catalogo, da lui compilato, dell'opera storica manoscritta *Otium foroiuliense* del canonico Guerra, opera conservata nel suddetto istituto.

« Il signor Arnold Otto Meyer di Amburgo ha donato al gabinetto delle stampe nella galleria d'arte antica, al palazzo già Corsini in Roma, sei pregevoli pubblicazioni, riguardanti alcuni monumenti di Amburgo, la raccolta delle stampe del museo di quella città, la genealogia della Casa di Amburgo, e l'annuario 1895 e 1896 della Società degli Amici dell'Arte ».

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Orione* e *Regina Margherita*, della N. G. I. partirono, il primo da Montevideo per Rio-Janeiro ed il secondo da Barcellona per S. Vincenzo ed il Plata, ed il piroscafo *Siria*, della stessa N. G. I, giunse a Montevideo.

Il piroscafo *Scandia*, della C. A. A., giunse ieri l'altro a Montevideo, ove è arrivato stamane anche il piroscafo *Sempione* della N. G. I.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:
Costanzi — *Bohème*, ore 21.
Nazionale — *Traviata*, ore 21.
Quirino — *Eva*, ore 21.
Manzoni — *Il carabiniere*, ore 21.

ESTERO

Produzione vinicola francese. — La Camera di Commercio italiana in Parigi informa che la produzione dei vini in Francia per il 1896 ascese ad ettolitri 44,656,000; in Algeria ad ettolitri 4,050,000 ed in Corsica ad ettolitri 300,000.

La produzione totale è valutata a franchi 1,174,000,000.

Scoperta del ritratto di Virgilio in mosaico. — Il signor Boissier ha comunicato all'Accademia di Parigi la seguente Nota del signor Gauckler, direttore delle antichità in Tunisia.

Alcuni soldati del 4° fucilieri hanno scavato dal terreno in una località detta *Sousse*, in Algeria, un mosaico, con tre figure ben conservate, che può appartenere al 1° secolo dell'êra cristiana.

In uno dei tre personaggi, il sig. Gauckler ha riconosciuto Virgilio, che compone l'*Eneide*.

Il poeta occupa il centro del mosaico, è vestito di un'ampia toga bianca listata d'azzurro, tiene sulle ginocchia un rotolo di papiro aperto, sul quale si legge l'ottavo verso del Libro I dell'*Eneide*.

Musa, mihi causas memore quo nomine lœso quidve...

A destra la Musa della Storia gli decifra un manoscritto: a sinistra, la Tragedia ascolta. Questa Musa è vestita con un abito frangiato da Teatro, fermato alla vita da una cintura e con la mano sinistra regge una maschera.

Fin qui non si avevano ritratti autentici di Virgilio; i più antichi consistevano in miniature, fra cui quella del celebre manoscritto alluminiato, detto il *Vaticanus*. Tutti devono avere una origine comune, perchè tanto nelle miniature come nel mosaico ora scoperto Virgilio è rappresentato imberbo, coi capelli corti.

La scoperta di Sousse deve esser la riproduzione di un'opera celebre, forse di una delle vignette di cui ha parlato Marziale. Per ora il mosaico è esposto nella sala d'onore del 4° fucilieri, dai quali fu scoperto.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERNA, 4 — Il Consiglio federale ha deciso di proporre alle Camere federali la ratifica del trattato coll'Italia pel traforo del Sempione.

Si crede che tale ratifica sarà approvata nel corso della sessione di decembre, che comincierà a giorni.

BERLINO, 4 — *Processo contro i pubblicisti Leckert, von Lutzow e coimputati.* — L'ex Console dell'Equatore, René, che il Commissario di polizia Tausch disse, nella seduta di ieri, essere quegli sulla cui autorità agì Lutzow, è comparso oggi come testimonio ed ha dichiarato di non conoscere nè Lutzow nè Tausch e di non avere avuto mai relazioni col Ministero degli affari esteri, nè colla Polizia.

BOMBAY, 4 — Parecchi Europei sono stati colpiti dalla peste. Ieri ne sono morti due.

Continua ad aumentare la mortalità nelle altre malattie contagiose.

AMBURGO, 4 — È stato proclamato lo sciopero generale di tutti gli operai del porto.

BERLINO, 4. — *Processo contro i pubblicisti Leckert, von Lutzow e coimputati.* — (*Continuazione*). — Prima di procedere all'interrogatorio del testimonio Huhn, corrispondente della *Kölnische Zeitung*, il Segretario di Stato, barone di Marschall, dichiara che il Commissario di polizia Tausch aveva designato Huhn come autore dell'articolo della *Kölnische Zeitung* sul progetto di legge militare e contenente attacchi contro il capo del Gabinetto privato militare dell'Imperatore, generale di Hahnke.

Il Commissario Tausch, interrogato per sapere su quale base avesse nominato Huhn quale autore di detto articolo, rifiuta di rispondere.

Il Presidente del Tribunale invia pertanto Tausch presso il suo superiore, il Prefetto di Polizia Windheim, onde chiedergli il permesso di citare la fonte da cui ebbe la sua informazione.

VIENNA, 4. — *Camera dei Deputati.* — Continua la discussione sul progetto di legge relativo all'imposta di Borsa.

Il Ministro delle finanze di Bilinski dichiara che il Governo porrà in vigore questa legge quando la Borsa potrà sopportare l'aumento d'imposta che essa sancisce, e che farà conoscere in tempo la data d'applicazione, onde impedire ogni illegittima speculazione.

La Camera approva indi il progetto.

BERLINO, 4. — *Processo contro i pubblicisti Leckert, von Lutzow e coimputati* — (*Continuazione*). — Il Procuratore di Stato annunzia essere stato informato dal difensore di Lutzow che questi era pronto a fare delle confessioni.

Difatti, Lutzow dichiara che egli ricevette, il 27 ottobre, da Leckert l'informazione che mandò, la sera stessa, al giornale *Welt am Montag*.

Soggiunge che si recò parecchie volte dal Commissario di polizia Tausch, il quale accolse la notizia con soddisfazione, perchè era irritatissimo contro il Segretario di Stato barone di Marschall, e perciò lo stesso Commissario volle riferire la cosa al conte Filippo di Eulemburg per dimostrargli nuovamente come il barone di Marschall intrigasse contro le persone addette all'Imperatore.

Lutzow dice inoltre che, per compiacere Tausch, fece il possibile onde fare accettare un secondo articolo dall'anzidetto giornale e che Tausch gli chiese di fornirgli un nuovo rapporto per il conte di Eulemburg.

Del resto, prosegue Lutzow, Tausch era agitatissimo; mi pregò di non palesare che io fossi in relazione con lui ed aggiunse che egli era pienamente d'intesa col conte di Eulemburg, sicchè nulla vi era da temere.

Infine Lutzow confessa di avere falsificato la ricevuta di 50 marchi attribuita al pubblicista Kukutsch, accennata nell'udienza di ieri.

Il Prefetto di polizia, Windheim, rifiutò ad autorizzare il Commissario Tausch a rivelare la fonte da cui ebbe l'informazione relativa all'articolo della *Kölnische Zeitung*.

BUCAREST, 4. — Il nuovo Gabinetto si è presentato, oggi, alle Camere e vi lesse una dichiarazione nella quale promette di attuare il programma del partito liberale e di risolvere le questioni all'ordine del giorno.

L'*Agenzia Rumena* dice che, nei circoli autorevoli, si afferma che il fatto che il portafogli del Ministero degli affari esteri è stato affidato a Stoicesco, amico personale di Sturdza e membro del Gabinetto dimissionario, prova che la politica estera della Rumenia non subirà alcuna modificazione. Anche la politica interna della Rumenia rimarrà invariata.

BERLINO, 4. — *Processo contro i pubblicisti Leckert, von Lutzow e coimputati.* — (*Continuazione*). — Il Commissario di polizia Tausch qualifica menzognere le dichiarazioni fatte, oggi, da Lutzow.

Il Presidente richiama all'ordine il teste Tausch, ricordandogli che le deposizioni si fanno sotto giuramento.

Il Pubblico Ministero fa rilevare che Tausch fece una perquisizione in casa di Lutzow, qualche tempo fa, con poco risultato, mentre, oggi, vi sono stati trovati numerosi documenti.

L'avvocato difensore di Lutzow assicura che questi fin dal suo primo colloquio gli disse che avrebbe cercato di salvare Tausch, finchè gli sarebbe stato possibile. L'avvocato soggiunge che il Tausch è l'anima di tutti gli intrighi orditi contro il Segretario di Stato, barone di Marschall.

L'udienza quindi è tolta, ed il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

PARIGI, 5. — L'Accademia delle iscrizioni nominò il filologo italiano, Domenico Comparetti, socio estero in sostituzione del defunto Curtius.

PARIGI, 5. — Una violentissima tempesta imperversa nella Manica e nell'Atlantico.

Una nave si è arenata presso Douvres.

COSTANTINOPOLI, 5. — L'Ambasciatore d'Italia, comm. Pansa è stato ricevuto, ieri, in udienza dal Sultano.

MADRID, 5. — Si ha da Manilla: Le popolazioni della provincia di Pampanga accolsero con entusiastiche acclamazioni il generale Rios, nominato Governatore.

Nel combattimento di Sambal Munio rimase ucciso il capo degl'insorti Higio.

VIENNA, 5. — Il *Neues Wiener Tagblatt* è informato da fonte competente che l'Ambasciatore tedesco, conte di Eulemburg, fece conoscenza del Commissario di polizia tedesco Tausch in occasione delle feste di Berlino; ma che non ebbe mai qualsiasi rapporto, nè diretto, nè indiretto, con lui.

Prima dell'istruttoria del processo Leckert, il Commissario Tausch chiese udienza, per lettera, al conte di Eulemburg, se questi si fosse recato a Berlino, onde comunicargli fatti interessanti. Il conte di Eulemburg gli rispose, pure per lettera, che l'occasione non sarebbe mancata; ma l'udienza non ebbe luogo.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 4 dicembre 1896

I barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 754.34
Umidità relativa a mezzodì 65
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 13.°1 / Minimo 6.°0.
Pioggia in 24 ore — —

Li 4 dicembre 1896.

In Europa alta pressione sull'Ungheria; Budapest 779; bassa all'ovest delle Isole Brittanniche; Scilly 739.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbastanza aumentato in Sardegna e Sicilia, poco variato altrove; nebbie al N; pioggie sul versante Adriatico ed al S; temperatura irregolarmente variata.

Stamane: cielo quasi ovunque coperto con qualche pioggia sul litorale Adriatico.

Barometro: 764 Belluno, Venezia; 760 Porto Maurizio, Livorno, Perugia, Taranto; 759 Roma, Napoli, Messina; 758 Palermo; 757 Sardegna.

Probabilità: ancora venti deboli a freschi intorno a levante, cielo nuvoloso o nebbioso con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 4 dicembre 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	15 3	6 8
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	7 4	4 8
Massa Carrara	1/2 coperto	legg. mosso	13 1	5 4
Cuneo	nebbioso	—	2 5	— 0 3
Torino	nebbioso	—	4 4	2 5
Alessandria	coperto	—	4 0	3 5
Novara	nebbioso	—	7 0	3 0
Domodossola	nebbioso	—	5 2	1 3
Pavia	nebbioso	—	4 5	1 7
Milano	coperto	—	4 8	2 6
Sondrio	coperto	—	5 2	2 5
Bergamo	nebbioso	—	2 3	1 0
Brescia	coperto	—	4 5	3 0
Cremona	coperto	—	4 7	2 5
Mantova	coperto	—	4 6	— 2 4
Verona	nebbioso	—	5 4	3 3
Belluno	coperto	—	2 2	— 2 7
Udine	3/4 coperto	—	3 8	— 0 8
Treviso	coperto	—	4 0	1 0
Venezia	coperto	calmo	5 2	1 2
Padova	coperto	—	4 5	1 2
Rovigo	coperto	—	4 5	1 4
Piacenza	coperto	—	3 7	1 9
Parma	coperto	—	3 6	2 0
Reggio Emilia	nebbioso	—	3 2	2 5
Modena	coperto	—	3 4	1 6
Ferrara	coperto	—	3 5	1 6
Bologna	nebbioso	—	2 3	0 9
Ravenna	coperto	—	6 9	2 5
Forlì	coperto	—	4 8	2 6
Pesaro	coperto	legg. mosso	7 0	4 0
Ancona	coperto	legg. mosso	—	5 6
Urbino	nebbioso	—	5 0	1 0
Macerata	coperto	—	6 7	4 2
Ascoli Piceno	nebbioso	—	7 5	3 8
Perugia	1/4 coperto	—	7 6	4 0
Camerino	nebbioso	—	5 7	2 8
Pisa	3/4 coperto	—	12 6	5 8
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	10 8	6 5
Firenze	coperto	—	9 8	6 7
Arezzo	3/4 coperto	—	9 3	5 4
Siena	1/2 coperto	—	9 2	4 7
Grosseto	1/4 coperto	—	12 4	7 4
Roma	1/4 coperto	—	13 1	6 0
Teramo	coperto	—	8 4	3 1
Chieti	piovoso	—	8 4	1 4
Aquila	coperto	—	6 7	3 3
Agnone	coperto	—	4 7	3 2
Foggia	coperto	—	10 2	7 5
Bari	coperto	legg. mosso	11 7	7 6
Lecce	coperto	—	11 3	8 9
Caserta	coperto	—	12 7	9 2
Napoli	coperto	mosso	11 5	9 6
Benevento	coperto	—	10 0	7 8
Avellino	coperto	—	11 4	7 1
Salerno	coperto	—	5 9	3 8
Potenza	nebbioso	—	5 4	3 3
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	11 0	4 3
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	18 0	10 4
Trapani	3/4 coperto	calmo	18 3	13 6
Palermo	3/4 coperto	legg. mosso	20 5	9 6
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	16 0	13 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	18 0	13 9
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	15 4	11 1
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	17 6	11 9
Cagliari	1/2 coperto	calmo	17 0	9 0
Sassari	3/4 coperto	—	13 8	10 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 Dicembre 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	97,32½ 35 37½ 35		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	96,92½	96,92½	97,30 25 27½		— —
			detta in cartelle di L. 50 a 200	96,95	— —			— —
»			detta » di L. 25	97,10	— —			— —
»			detta » di L. 10		— —			— —
			detta » di L. 5		— —			— —
1 ott. 96			detta 4 ½ %		— —			103 —
			» » in cartelle di L. 45 a 180		— —			103 —
»			» » » 3 a 45		— —			103 —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 85
»			» » » interamente liberati		— —			102 10
1 lug. 96			detta 4 %		— —			96 92½
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			57 50
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 10
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			97 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			481 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			472 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			279 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			491 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			498 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			686 50
»	500	500	» » Mediterranee		— —			513 —
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			759 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			125 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			440 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —	300		— —
15 ott. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			813 —
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1262 —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	179 178 176 175		— —
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —			127 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			140 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	225 224½ 224		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			323 50
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	120		— —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			51 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			18 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			525 —
1 giu. 95	250	250	» Acquedotto De Ferrari-Galliera		— —			248 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
»	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			101 —
1 lug. 96	250	125	» » - Vita		— —			211 —

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	292 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	938 —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	470 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	180 —
»	250	250	» » » 4 %	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	80 —
1 ott. 96	500	500	» » Acqua Marcia	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	50 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	— —
	500	500	Buoni Meridionali 5 %	. . . . .	— —	. . . . .	. . .	— —
			Titoli a Quotazione speciale.					
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	. . . . .	— —	. . . . .	. .	— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale	. . . . .	— —	. . . . .	. . . . .	51 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina	. . . . .	— —	. . . . .	. . . . .	— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale	. . . . .	— —	. . . . .	. . . . .	— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	. . . . .	— —	. . . . .	. . . . .	— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare	. . . . .	— —	. . . . .	. . . . .	10 50
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana	. . . . .	— —	. . . . .	. . . . .	— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale	. . . . .	— —	. . . . .	. . . . .	— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 10	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	104 65	— —	104 57½	104 60 55	104 57½ 22	104 67½ 57	104 60 30
4	Londra	90 giorni	— —	26 15	26 11	— —	— —	— — (½	— —
	»	Chèque	— —	26 41	— —	26 40 39	26 40 41	26 42¼ 37¼	26 40
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —		— —
	Germania	Chèque	— —	129 45	— —	129 55 50	129 52½ 55	129 85 00	129 60

Risposta dei premi . . 29 Dicemb.	Compensazione . . . . 30 Dicemb		
Prezzi di Compensazione 29 »	Liquidazione . . . . 31 »		

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1896

Rendita 5 %	96 —
detta 4 ½ %	102 50
detta 4 %	96 —
detta 3 %	57 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette 4 % (1ª Emissione)	475 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	465 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	280 —
» » » B. d'It. 4 %	491 —
» » » » 4 ½ %	499 —
» » » dell'Ist. It. »	502 —
Azioni Ferr. Meridionali	662 —
» » Mediterranee	508 —
» » Sarde (Preferen.)	272 —
» Banca d'Italia	730 —
» Banco di Roma	135 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	365 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	815 —
» » Acqua Marcia	1260 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	185 —
» » Molini Past. Pant.	120 —
» » Gener. Illuminaz.	140 —
» » An. Tramway-Om.	229 —
» » Navig. Gen. Ital.	315 —
» » Metallurgica Ital.	120 —
» » Piccola Borsa di Roma	110 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risan. di Napoli	18 —
» » Credito Italiano.	525 —
» » Acq. De Ferrari G.	248 —
» Fondiaria Incendio	99 —
» » Vita	211 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	288 —
» Strade Ferr. del Tirreno	467 —
» Soc. Immobiliare	180 —
» » » 4 %	80 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	48 —
» » Immobiliare	10 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

3 dicembre 1896.

Consolidato 5 %	L. 96 837
Consolidato 3 % nominale	» 56 25

La Commissione Sindacale

LUIGI BOSIO.
GIUSEPPE MASSONI.
ORESTE PUERI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.